aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0153268
del 18/03/2025

WWF Italia
WWF Savona C.D.
Indirizzo postale:
c/o ACLI
Piazza Marconi 2
17100 Savona

Tel: 3477915241
Fax: 019/807442
e-mail:
delegatoliguria@wwf.it
wwfsavona@legalmail.it

Prot. 58 ep

Savona, lì 18/03/2025

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ALLA PROVINCIA DI SAVONA
SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

AL GRUPPO FORESTALE DEI CARABINIERI DI SAVONA

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SAVONA E IMPERIA

ALLA SEGRETERIA REGIONALE DEL M.I.C. PER LA LIGURIA

AI SINDACI DEI COMUNI DI QUILIANO, ALTARE, MALLARE

Oggetto: Verifica assoggettabilità V.I.A. regionale pratica n.1030. **Impianto eolico di potenza nominale pari a 30 MW integrato con un sistema di accumulo di potenza nominale pari a 20 MW da realizzarsi nei Comuni di Quiliano, Altare e Mallare (SV). Osservazioni.**

In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

100% recycled paper

Lipu Delegazione di Genova
Il Delegato Adelaide Ceciarelli

Associazione per la Rinascita Della Valle Bormida ODV
Presidente Eliana Barabino

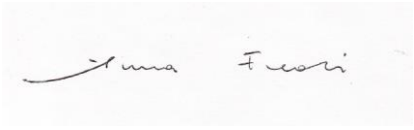
La Via Aleramica APS
Presidente Liana Sicco

Per i firmatari

WWF Savona ODV

Il Presidente

Anna Maria Fedi



OSSERVAZIONI

L'impianto eolico in progetto è costituito da 5 aerogeneratori (anche detti WTG) di potenza nominale unitaria pari a 6 MW, per una potenza nominale complessiva pari a 30 MW. L'impianto è integrato da un sistema di accumulo di potenza nominale pari a 20 MW e corredato dalle opere di connessione e dalle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso. Tutte le turbine e le opere di connessione ricadono all'interno dei confini comunali di Quiliano, Altare e Mallare, in provincia di Savona. L'impianto è suddiviso geograficamente nei seguenti settori, collegati fra loro dalle opere di connessione in progetto:

-una diramazione "ovest" (costituita dalle WTG 1 e 2) che si sviluppa sulle creste montuose che collegano il Monte Burot al Monte Baraccone;

-una diramazione "est" (costituita dalle WTG 3, 4 e 5) che sorge sulle creste montuose che collegano il Monte Teggia al Monte Curlo.

<u>Osservazioni</u>

Come gli scriventi hanno precedentemente espresso nelle lettere tecniche relative alle osservazioni di precedenti progetti, ***"*soltanto una accurata analisi per area vasta dell'impatto cumulativo dei impianti eolici presenti e proposti sul territorio in oggetto**

potrà essere in grado di valutare l'impatto ambientale di questi progetti e di pianificare le necessarie misure di mitigazione di questi impianti nell'area*".*

Queste osservazioni vogliono colmare la mancanza di una dettagliata analisi **delle connessioni ecologiche della zona e degli impatti sul paesaggio oggetto di specifiche forme di tutela.**

Per quanto riguarda il profilo relativo al consumo di suolo, si rileva quanto disposto **dall'art.34 comma 5 del Dlgs 152/2006, in merito alle procedure di V.I.A., riguardo la strategia regionale di sviluppo sostenibile, che tra gli obiettivi della strategia pertinenti alla pianificazione urbanistica prevede anche l'obiettivo di arrestare il consumo di suolo, punto di fondamentale importanza nel contesto sinergico con gli ulteriori obiettivi definiti dalla strategia tra i quali i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali**.

Osservazioni nel dettaglio

PUNTO 1) In primis si osserva che l'impianto proposto e nello specifico **le pale n. WTG1 e n. WTG2 interferiscono** con l'impianto denominato "Forte Baraccone" già oggetto di approvazione (AUP) N.2016/3719 del 24/11/2016.

Si osserva che **:**

- **L'aereogeneratore n.WTG2** risulterebbe a prescindere non assentibile in quanto collocato in zona limitrofa a quello presentato come AE01 nel procedimento autorizzativo della via regionale (vedi parere v316 del 04/03/2015 oggetto: realizzazione parco eolico forte baraccone con n. 4 aerogeneratori 1,5mw in loc. forte Baraccone) : " *l'aerogeneratore AEO 1 risulti particolarmente impattante, sia per l'avifauna sia, in misura minore, per la chirotterofauna; molte sono le specie di rapaci incluse nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli" che risultano transitare nella zona ove si intende installare l'aerogeneratore, e, in larga parte, la quota di avvistamento corrisponde a una altezza entro il raggio di azione delle pale..".* **e ancora**…."*Anche per quanto riguarda i chirotteri, si rileva in quel punto un indice di frequenza oraria maggiore rispetto agli altri punti, con un indice di rischio considerato non elevato per via del numero minore di specie rilevate, ma con la presenza, in tutta l'area del parco, di specie particolarmente tutelate. Inoltre, come riportato nello studio, il diametro delle pale risulta essere quello maggiormente critico ai fini dell'impatto. Osservazioni dirette sul campo hanno rilevato la presenza di ovature di Rana temporaria (Rana montana) in un rio che scorre nei pressi della piazzola individuata per l'aerogeneratore AEDI; nelle vicinanze sussistono anche altre pozze d'acqua, potenzialmente importanti anche per altre specie…Inoltre l'aerogeneratore è quello più vicino al parco eolico posto più a nord sulla continuazione dello stesso crinale..".*

- 

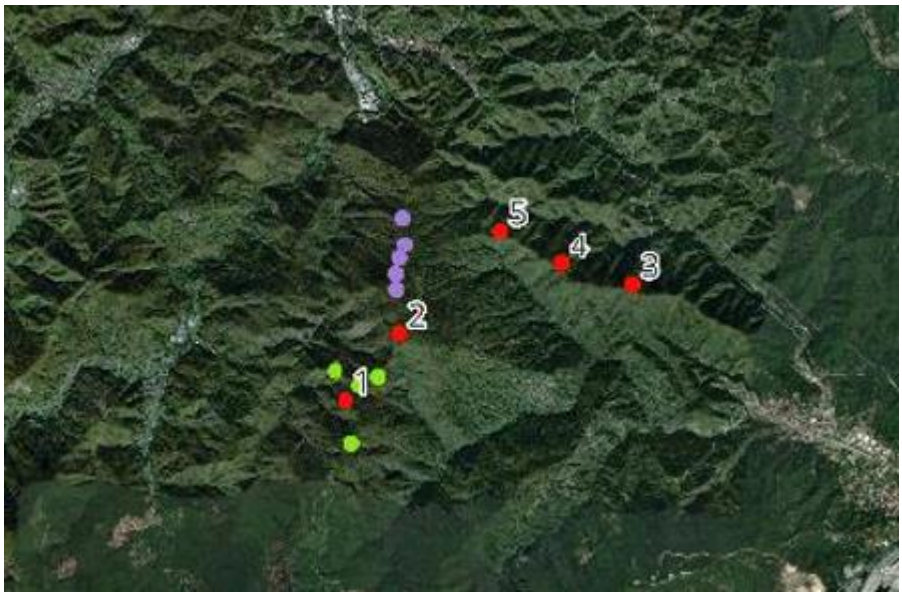
Si evidenzia come la presenza degli aerogeneratori di cui al progetto vadano a interferire con la rotta migratoria, seppur di non notevole importanza quantitativa, dell'avifauna che passa a est del parco eolico esistente presso il Monte Burot. La presenza del parco eolico in progetto indurrebbe le specie ornitiche a cambiare traiettoria, obbligatoriamente spostandosi maggiormente a est, dato che più a ovest si ritroverebbero a dover passare all'interno del parco eolico del Monte Burot. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si ritiene che l'aerogeneratore denominato AEDI, nella localizzazione individuata nel progetto, presenti criticità, in quanto si trova nella posizione più impattante, per quanto riguarda le traiettorie migratone dell'avifauna,…".

Conclusioni..

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si ritiene che l'aerogeneratore denominato AEO 1, nella localizzazione individuata nel progetto, presenti criticità in quanto si trova nella posizione più impattante, per quanto riguarda le traiettorie

migratorie dell'avifauna, per cui andrebbe rivista l'ubicazione di detta torre eolica in un'area meno critica….:

Questo è il parere finale della V.I.A che ha escluso l'aereogeneratore AEO1 . il proposto WTG2 si trova a breve distanza.



Estratto progettuale che illustra la collocazione dei 5 aereogeneratori rispetto agli impianti adiacenti approvati.

- **L'aereogeneratore n.WTG1,** si colloca a circa 300 metri lineari di distanza dalla pala AEO2, pertanto in violazione **con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10-9-2010 al punto n) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4, il quale** recita:" *una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento;"*

Il risultato evidenzia che il posizionamento delle singole pale dello stesso impianto eolico, sia delle macchine eoliche adiacenti ma anche rispetto a quelle non adiacenti non soddisfano i requisiti minimi delle distanze previste ne rispetto al vento prevalente ne rispetto al vento non prevalente.

Quindi dalla verifica complessiva dell'impianto dello stesso proponente è risultato che le distanze minime imposte di cui al **punto n) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4 all'Allegato 4, dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10-9-2010** non sono state rispettate.

PUNTO 2) In primis si osserva che l'impianto proposto e nello specifico **le pale n. WTG3, WTG4 e n.WTG5, comprensive della viabilità e delle piazzole di servizio, trasporto e montaggi, interferiscono con la presenza del metanodotto e relative fasce di rispetto (D.M. 17.04.2008).**
Nella documentazione integrativa progettuale si evince che:
….l'esistenza del vincolo idrogeologico, dei tracciati del metanodotto e la vicinanza ai corsi d'acqua pubblici, in quest'ultimo caso si rivela la necessità di acquisire il nulla osta per interventi ricadenti entro i 40 m dalle sponde se in aree al di fuori dei centri abitati…
Osservazioni. Esaminando delle documentazioni relative ad altri impianti eolici che presentavano le stesse problematiche localizzative, si evidenziano le prescrizioni indicate dalla Giunta della Regione Liguria (Delibera n° 216 del 01.03.2013) a valle delle considerazioni di SNAM che tengono presente l'eventualità di un distacco della pala che potrebbe andare ad impattare e danneggiare la condotta interrata e che hanno prescritto una distanza di 60 metri dal mozzo dell'aerogeneratore al metanodotto.
Pertanto a seguito di sopralluoghi eseguiti in loco dal Nucleo delle guardie WWF di Savona, è emerso che la maggior parte delle aree interessate dal progetto su crinali e percorsi ove è presente la linea interrata del metanodotto, risultano assolutamente non compatibili con la realizzazione di tale impianto industriale, in quanto le superfici ospitanti presentano elevate acclività e larghezze sui crinali assolutamente non sufficienti a mantenere le distanze dal metanodotto, anche quelle minime !.



Foto ritraente il tracciato del metanodotto con forte acclività che conduce alla pala n.3.

La costruzione di un impianto eolico prevede il trasporto dei componenti e delle attrezzature necessarie al montaggio attraverso un sistema di viabilità individuato in fase progettuale.
Tali trasporti prevedono l'utilizzo di mezzi pesanti che dovranno sopportare carichi di diverse tonnellate per asse, portata limite valida anche sulla viabilità ordinaria asfaltata che risulterebbero impattanti sul metanodotto interrato esistente**.**



Per quanto riguarda la via di accesso alle torri del parco eolico e delle piazzole di servizio, verrebbero realizzati nuovi tratti di strada di servizio interno e sarebbero previsti nuove strade in aree prive di viabilità per permettere il trasporto e montaggio delle torri. L'intervento delle 5 pale interesserebbe **una superficie complessiva composta da aree boscate pari** a **circa 1.5 ettari** per la realizzazione delle sole 3 piazzole destinate agli aereogeneratori, senza poi contare le infrastrutture legate alla realizzazione dell'impianto quali le strade che calcolando una media di area interessata di larghezza comprensiva del disboscamento e realizzazione nuova viabilità compresa l'apertura sulla vegetazione causa trasporto pale; potrebbe interessare un media di larghezza di circa 12 metri, per nuovi tracciati complessivi di circa 3 km, **si ipotizza una perdita complessiva di superficie boscata per circa 7 ettari . con previsione di sbancamenti e movimentazione terre e rocce da scavo per un totale di 184.000 metri cubi !!!**
(*Circa 59781,16 m3 di terre e rocce da scavo, saranno movimentati e riutilizzati nello stesso sito di produzione per il rinterro delle fondazioni e dei cavidotti, per la formazione dei rilevati ed il ripristino parziale delle aree delle piazzole.*)

***I restanti 123576,48 m3 di terre e rocce da scavo, eccedente rispetto alle operazioni descritte, saranno preferibilmente riutilizzati per interventi di ripristino ambientale e di verde pubblico o, in ultima alternativa, conferiti a idoneo centro autorizzato al recupero e/o discarica*.) da PIANO PRELIMINARE DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO.**



Presenza dell'impianto di servizio del metanodotto presente in adiacenza al percorso progettuale proposto.

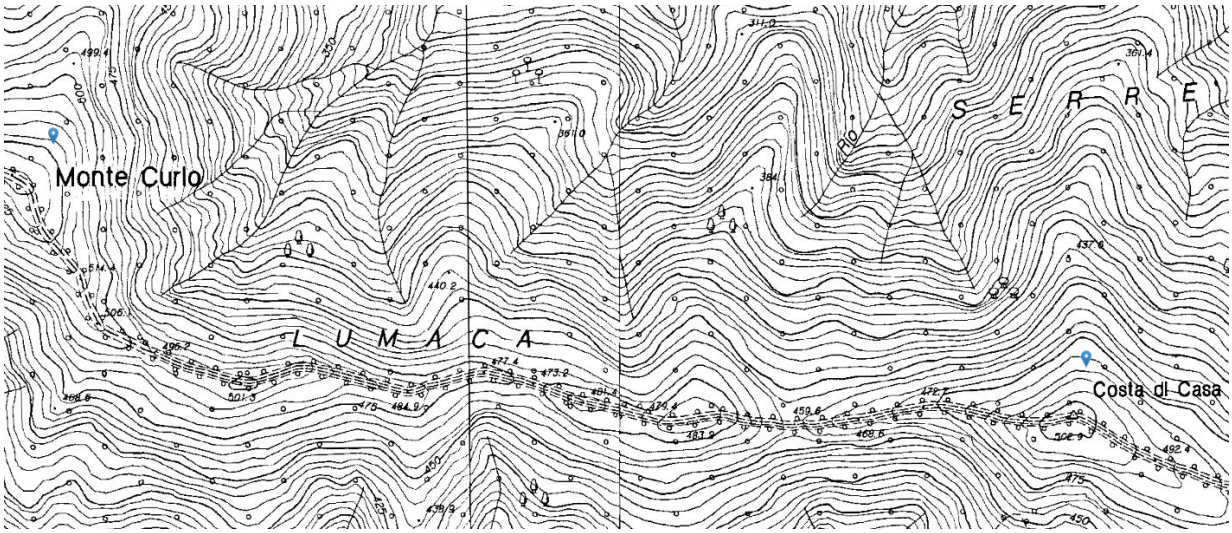
A proposito vedasi la documentazione fotografica contenuta nel progetto.



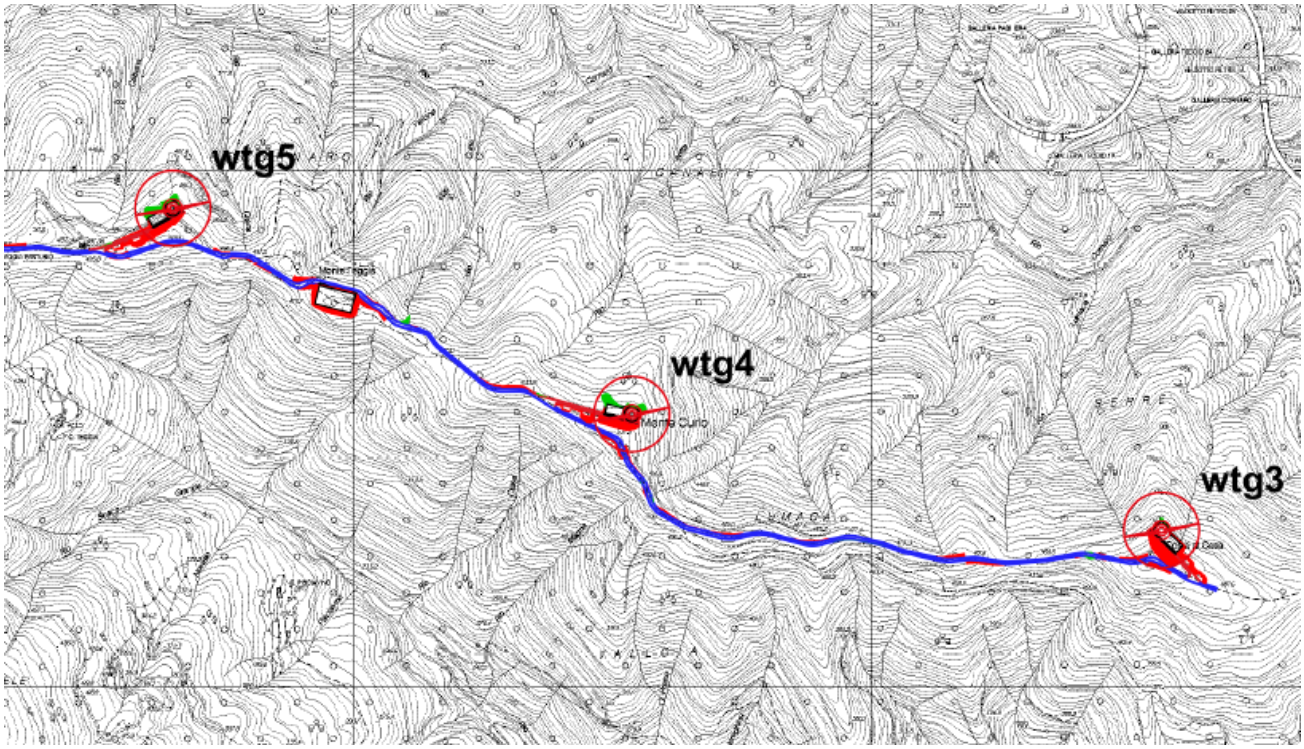
Sempre in merito agli impatti sul metanodotto, se per gli aerogeneratori e la viabilità si dovevano trovare soluzioni progettuali atte ad eliminare o mitigare carichi elevati, per il cavidotto le problematiche potrebbero creare situazioni di potenziale pericolo derivanti da fughe di combustibile dalla condotta interrata.
Pertanto la presenza di un metanodotto rende necessario attuare le disposizioni vigenti in materia di distanze di rispetto del cavidotto interrato da tubazioni metalliche per il trasporto di gas naturale.



Dalla documentazione fotografica , si evince che le dimensioni dei crinali interessati dal progetto, nonchè i ripidi ed acclivi versanti, non permetterebbero la realizzazione di enormi sbancamenti e la realizzazione di strade di servizio.

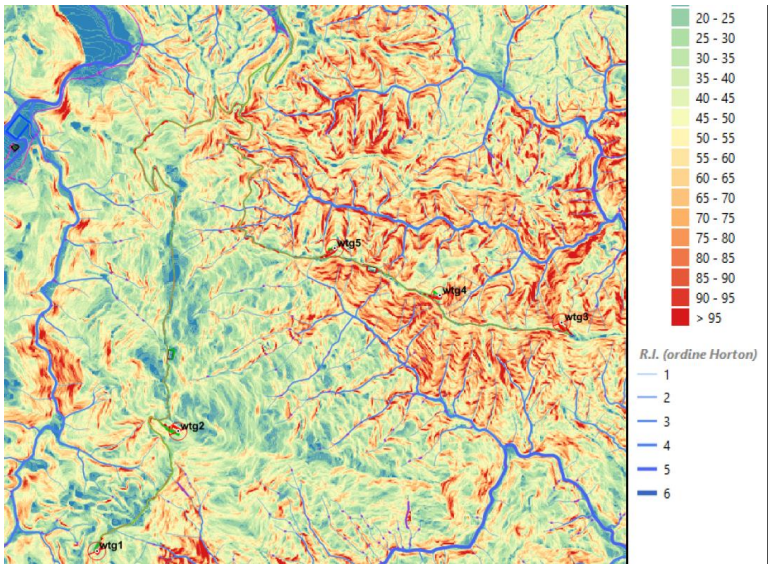


Cartografia tecnica regionale in scala 1:5000 riportante i punti delle pale n.3 e 4 ed è riportato il tracciato cartografico del metanodotto.



Cartografia tecnica regionale estratta dal progetto. L'evidenziatore blu che indica la viabilità non permette di leggere cartograficamente il percorso del metanodotto .

PUNTO 3) TRACCIATI E VIE DI ACCESSO. Elevate criticita' riguardo la dimensione dei crinali e le forti acclività dei versanti interessati dal progetto.



Come si può rilevare anche dalla cartografia progettuale (**integrazioni progettuali**), **l'area interessata dalle pale n.WTG3-4-5, si presenta come ben evidenziato nella relazione geologica progettuale:**

Le WTG 3, 4 e 5 sono poste in un contesto morfologico molto simile, in quanto tutte collocate nella zona di top di una stretta dorsale che si stacca a est della dorsale principale Monte Buratto-Monte Baraccone intorno alla quota 520 m e si dirige in direzione est-sud-est verso l'altura secondaria del Monte Curlo (posizione della WTG4) e che digrada verso la località Costa di Casa (WTG3). Tale affilata dorsale separa due sottobacini del bacino principale del Torrente Quiliano. A nord viene delimitata dalle aste del Torrente Cornaro e del Torrente Quazzola, di IV e V ordine Horton rispettivamente, mentre a sud è delimitata dal Rio Pescio (IV ordine) e dal Rio Trexenda (V Ordine). I versanti sottesi dalla linea di dorsale e dalle aste alla loro base, sono piuttosto acclivi, con pendenza molto spesso compresa fra il 50 e il 100%, ma con singole porzioni che oltrepassano il 100%.

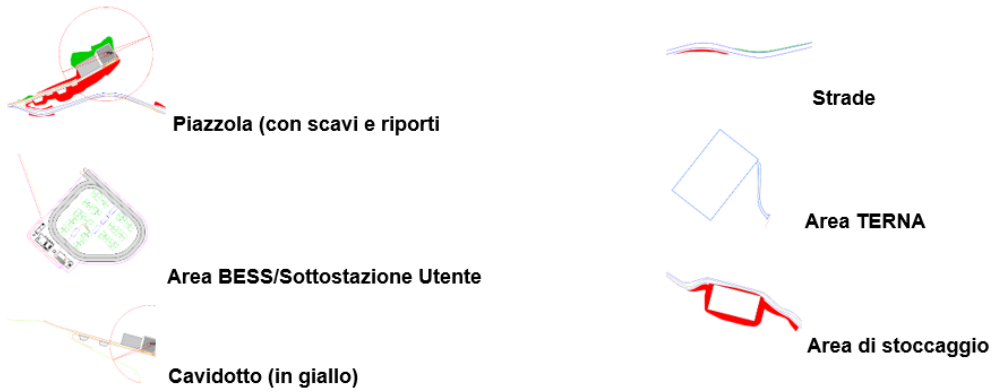


Figura 9: carta delle pendenze (espresse in termini percentuali), da cui si evince la notevole asimmetria fra i contesti morfologici del bacino della Bormida, da quelli del Torrente Quiliano, in cui le pendenze sono generalmente molto maggiori, in particolare a sud e a nord della cresta su cui verranno realizzati gli aerogeneratori 3, 4 e 5. Pendenze in percentuale.

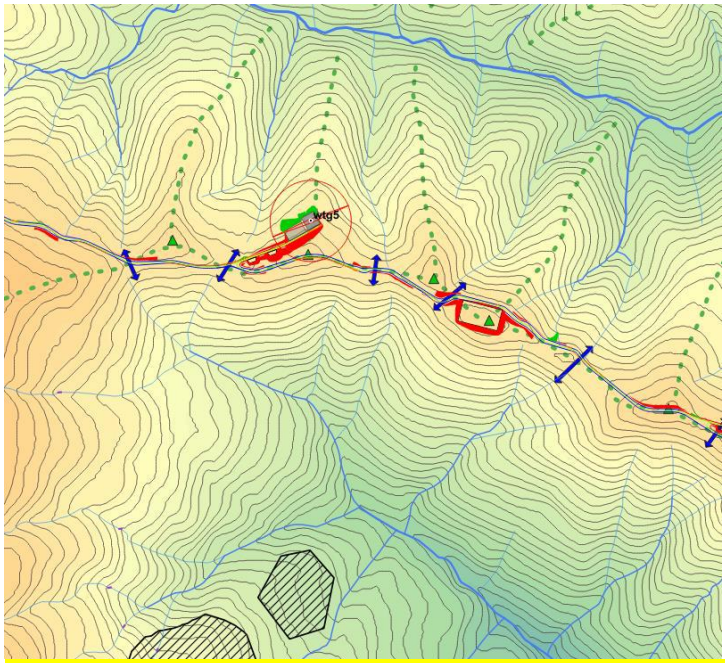
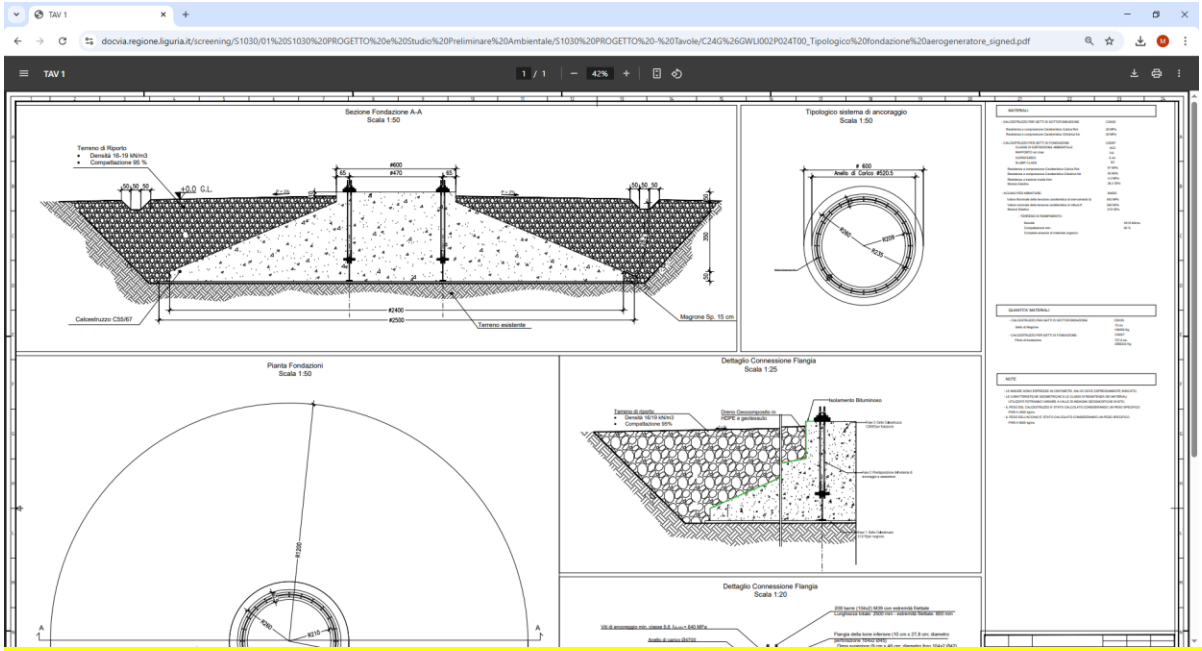


Figura 11: area di progetto della WTG5 e della piazzola di stoccaggio posta fra WTG4 e WTG5; si nota che dette opere sono collocate sul filo di cresta o a ridosso di esso. La WTG 5 in particolare è collocata circa 10 m sotto la quota massima del top locale..



La figura mostra la cima del monte interessata dalla pala n.3 E' evidente la forte acclività del versante interessato sia dalla fondazione della pala, che dalla viabilità ex novo che andrebbe realizzata !

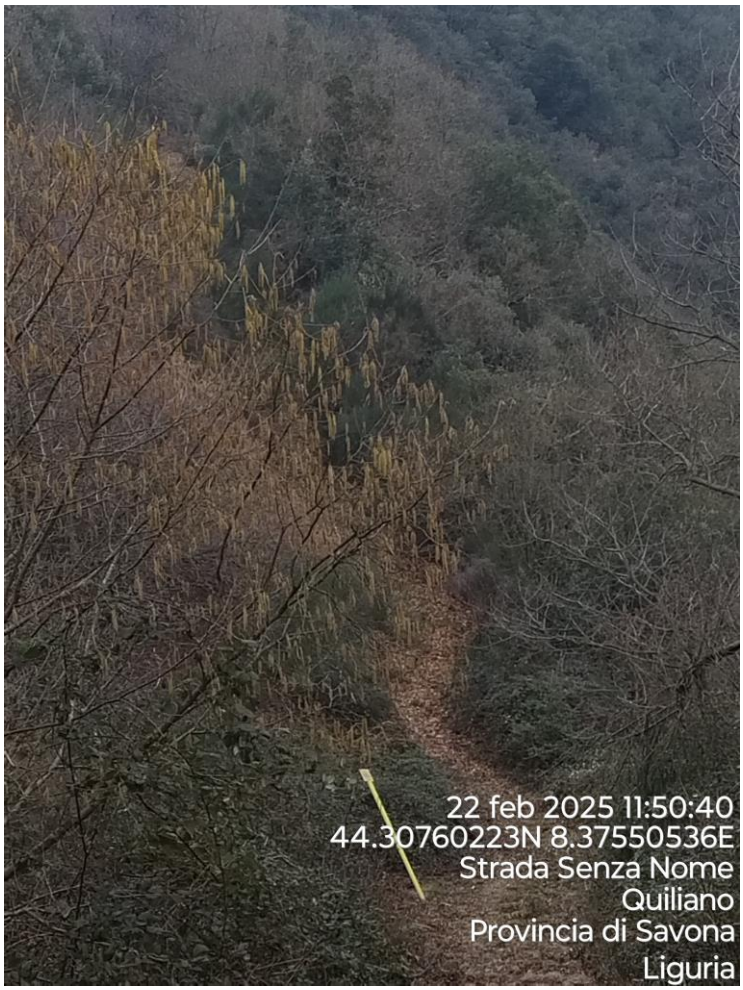


L'estratto progettuale indica la dimensioni delle fondazioni di ogni singola pala. Ma 40 metri lineari circa di scavo, come posso essere collocate sul crinale o nelle aree limitrofe con elevata pendenza ?

Questo tanto basta per poter descrivere i luoghi che ospiterebbero l'impianto, molto acclivi con rapidi versanti.

A questo punto si può tranquillamente osservare come sia poco probabile che tali zone collinari ma dal forte aspetto montuoso e con rapidi ed acclivi pendii possano ospitare un impianto che prevede strade di collegamento superiori vista la dimensione delle stese pale dai 7 metri di larghezza fino a almeno 15 metri nei tratti per permettere di ottenere idonei raggi di curvatura, per circa 3 km di lunghezza !. dovendo ospitare piazzole di circa 4 mila metri quadrati di superficie ! su crinali dove le aree che dovrebbero ospitare i singoli impianti come si legge nella relazione mediamente: L'area sottesa dal tracciato della strada di accesso appare *caratterizzata da pendenze quasi costantemente superiori al 50% con punte superiori al 100%*. Le sottostanti figure……. permettono di evidenziare come le aree a più elevata acclività siano spesso presenti in corrispondenza delle incisioni afferenti al reticolo idrografico, in particolare sui fianchi delle strette valli dove l'azione erosiva delle acque ruscellanti su aree tettonicamente fragili ha permesso l'intenso approfondimento degli alvei.

E dove erroneamente si descrive una possibile realizzazione si viabilità con **pendenza massima tra il 10% e il 18% oltre al quale i mezzi di trasporto e lavoro non riuscirebbero a transitare !!!!**



La foto raffigura i versanti lungo il metanodotto prima di giungere alla pala n.WTG3 . Si noti l'elevata pendenza!.

PUNTO 4) TRACCIATI E VIE DI ACCESSO. Elevate criticita' ed interferenze con gli habitat naturali in riferimento alla realizzazione degli aerogeneratori, delle piazzole di servizio e della nuova viabilita'.

Anche a fronte delle integrazioni prodotte (vedi il file denominato Studio di Impatto Ambientale), dove si evince che :

"…l'individuazione dei siti sulla base dell'idoneità morfologica, così da garantire, a valle della realizzazione dell'impianto eolico, delle opere accessorie e dei necessari interventi di ripristino e rinaturalizzazione, ***l'assenza di alterazioni rispetto alla morfologia originaria.***

….. ***Il posizionamento degli aerogeneratori è stato definito a seguito di accurate valutazioni, che hanno incluso anche quelle relative alle caratteristiche geomorfologiche: sono state selezionate le aree prossime alla viabilità esistente, più possibile pianeggianti, che presentano limitati interventi per la realizzazione delle piazzole necessarie al montaggio degli aerogeneratori****..".*

Osservazioni (pale 3-4-5-). Un impatto non così rilevante come si evince dal progetto, non può corrispondere al vero in quanto come da sopralluoghi effettuati nelle aree interessate dal progetto, le aree **saranno per forza interessati da enormi sbancamenti per consentire sia un livello di pendenza adeguato, sia una dimensione accettabile al trasporto ed installazione dell'impianto**.

Le operazioni necessarie a superare i limiti elencati creano un impatto fortissimo con l'ambiente circostante, specialmente lungo il tracciato interno boschivo che è ora caratterizzato da sentieri di MODESTE DIMENSIONI, (da un metro e mezzo di larghezza a circa 2.5 metri max- percorsi **REL-AVML e di collegamento, MTB**. Non è possibile affermare che la strada all'interno del bosco avrà larghezza massima di 5-6 m, infatti, se ai bordi delle strade principali e della provinciale dovranno essere tagliate piante presenti, per permettere il passaggio dei mezzi, una strada con caratteristiche analoghe dovrà essere creata all'interno del bosco. **Le strade create dovranno pertanto avere una larghezza di 8-10 m. Attualmente, come si può anche vedere dalle successive foto, il percorso medio dei sentieri nel bosco è di circa 2-2,5 m. Inoltre buona parte della viabilità per le pale n.3-4-5- verrebbe realizzata ex novo in parte sul metanodotto !!!!**

Va sottolineato inoltre che per l'aerogeneratore saranno anche realizzate piazzole non solo per la creazione delle fondazioni ma anche per permettere il montaggio delle macchine.

A fronte di queste evidenti criticità e contraddizioni (specie sulla situazione relativa alla elevata acclività del sito e le proposte progettuali relative alla viabilità), non si comprende come la relazione possa terminare con conclusioni relative a prescrizioni molto comuni che appaiono molto insufficienti a colmare le evidenti criticità del sito.

Difatti si rilevano criticità rispetto alle caratteristiche dimensionali e di pendenza delle scarpate dei pendii interessati (vedere anche volumi di scavo e riporto), in particolare rispetto alla quantità delle opere di contenimento indicate nel computo metrico (non indicate negli elaborati progettuali) decisamente insufficienti rispetto allo sviluppo chilometrico delle opere in progetto.

La viabilità di accesso / di collegamento e le aree delle piazzole interferiscono con pendii e versanti ad ampia acclività, aree geologicamente meno stabili soggette a naturale espansione e a intenso deflusso delle acque superficiali con erosioni superficiali che talvolta come da sopralluoghi effettuati presentano segni di distacchi. In alcuni casi il terreno di riporto delle piazzole si sovrappone a rii e impluvi molto acclivi.

Le opere in progetto interferiscono con le aree in rischio erosione o sono localizzate immediatamente a monte e quindi, nel caso di evoluzione / espansione sono potenzialmente interessate (in particolare le frane per scivolamento planare).

Nelle relazioni non si fa riferimento alle eventuali evidenze sul terreno di aree interessate da frane e dissesti individuate durante i rilevamenti geomorfologici. Si fanno unicamente considerazioni relative alle frane cartografate.

CONCLUSIONI

In questa fase progettuale verrebbero sottostimati gli interventi necessari alla stabilizzazione delle opere in progetto in un ambito molto acclive e pertanto non compatibili con tali destinazioni di cambio d'uso del territorio, alle interferenze con il deflusso delle acque del reticolo idrografico e alla regimazione delle acque superficiali.

Tali opere se realizzate, potrebbero innescare, in corrispondenza di eventi di pioggia particolarmente intensi e prolungati, una serie di dissesti, frane e fenomeni erosivi a carico degli interventi in progetto con interessamento delle aree localizzate verso valle.

In conclusione si ritiene che l'impatto geologico delle opere in progetto sia troppo elevato (problematiche collegate al dissesto idrogeologico) e non compatibile assolutamente con lo stato dei luoghi e poi elevato in termini di costi ambientali ed economici (finanziamenti) rispetto ai benefici che l'impianto eolico può comportare, inoltre, la realizzazione delle opere inizialmente non previste potrebbe rendere il progetto proposto non sostenibile dal punto di vista economico.

PUNTO 5) PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE ACCLIVITA' DEI VERSANTI INTERESSATI DAL PROGETTO.

Come si evince nel progetto per le pale n.WTG3-4-5:

I versanti sottesi dalla linea di dorsale e dalle aste alla loro base, sono piuttosto acclivi, con pendenza molto spesso compresa fra il 50 e il 100%, ma con singole porzioni che oltrepassano il 100%.

Osservazioni

Come già evidenziato in precedenza si osserva come da sopralluoghi effettuati dallo scrivente in loco, che i crinali interessati dalla nuova viabilità, si presentano con una superficie media direttamente interessata o contornata da ripidi pendii, come si può evincere dalle stesse carte delle acclività.

https://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/geoportale/?id=2363

le aree interessate vanno da zone con percentuali dal 35 per cento al 100 per cento specie le aree di crinale interessate dalla nuova viabilità

PUNTO 6). ASPETTI GENERALI

Il progetto anche a fronte delle integrazioni, manca di un approccio sistemico all'impatto, contemplando aspetti legati alla progettazione degli impianti, alla progettazione della viabilità di servizio e all'adeguamento (!) di quella esistente, al rilievo e alla stima degli

impatti sui popolamenti erbacei ed arborei, alla stima e alla valutazione degli impatti sui beni paesaggistici, ambientali e territoriali, alla progettazione di adeguati interventi di recupero, mitigazione e ripristino delle aree interessate dai lavori; inoltre esso risulta fortemente carente riguardo agli aspetti cumulativi dell'intervento e agli effetti sull'area vasta, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D. Lgs 199 dell'8 novembre 2021 e ss.mm.ii. che individua una fascia di rispetto di 3 km dal perimetro dei beni paesaggistici sottoposti a tutela.
Risulta completamente ignorato il valore paesaggistico delle aree di crinale.

PUNTO 7) . Consumo di suolo
Come vedremo nel testo delle osservazioni, non è stato considerato nello specifico dettaglio l'impatto diretto sull'effettivo consumo di suolo non edificato legato alla costruzione dell'impianto, del cavidotto e della sottostazione elettrica unitamente alle infrastrutture necessarie alla loro realizzazione quali nuove strade, allargamento e adeguamento della viabilità esistente, spianamento del terreno alla base degli aerogeneratori (come già accaduto negli altri impianti eolici).
Risultano assenti documenti assimilabili ad un piano di manutenzione della viabilità di servizio, contenenti indicazioni puntuali sulla gestione di tali infrastrutture.

PUNTO 8) Contrasto con il Decreto 10 settembre 2010, che aveva emanato le Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 D.lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";
Le linee guida indicano i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (allegato n.3 paragrafo n,17), tra cui spiccano in particolare:
"… *- le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialita' di sviluppo delle diverse tipologie di impianti*:
• *zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorieta' internazionale di attrattivita' turistica;*
• *zone situate in prossimita' di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;*
• le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversita' (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;
- aree di connessione e continuita' ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui e' accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette

a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

• le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorita' di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;

• zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti. …".

PUNTO 9). Contrasto con gli artt. 3, 4.1, 4.4, 5,5.2,5.3, Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5) Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)

Anche a fronte delle integrazioni presentate Il progetto come vedremo in seguito nel dettaglio contrasta con tali linee guida ed in particolare :

3. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio

L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. L'alterazione visiva di un impianto eolico è dovuta agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotori, eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente realizzate e all'elettrodotto di connessione con la RTN, sia esso aereo che interrato, metodologia quest'ultima che comporta potenziali impatti, per buona parte temporanei, per gli scavi e la movimentazione terre. ***L'analisi degli impatti deve essere riferita all'insieme delle opere previste per la funzionalità dell'impianto, considerando che buona parte degli impatti dipende anche dall'ubicazione e dalla disposizione delle macchine****. Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, ..****dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico****.***

4.1. Analisi degli impatti - **Devono essere valutate e minimizzate le modifiche che si verificano su habitat e vegetazione durante la fase di cantiere (costruzione di nuove strade di servizio e delle fondazioni per gli aerogeneratori**; interramento della rete elettrica, traffico di veicoli pesanti per il trasporto di materiali e componenti per la costruzione dell'impianto, ecc.). - **Deve essere evitato/minimizzato il rischio di erosione causato dalla impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla costruzione dell'impianto.**

5. Germofologia e territorio 5.1. Analisi delle interazioni geomorfologiche Nel caso in cui l'impianto sia progettato in un'area con rete viaria scarsa o inesistente, oppure la conformazione orografica presenti forti acclività, devono essere valutate e ponderate

le diverse opzioni per la realizzazione di nuove strade o l'adeguamento di quelle esistenti al passaggio degli automezzi di trasporto.

PUNTO 10). Contrasto con le Linee Guida per la verifica di Assoggettabilita' a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006) (in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)

Anche a fronte delle integrazioni presentate si osservano carenze e contrasti ed in particolare

1. Caratteristiche dei progetti:

cumulo con altri progetti;

2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

a) zone umide;

b) zone costiere;

c) zone montuose o forestali;

d) riserve e parchi naturali;

e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;

h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

4. Criteri specifici.

4.1. Cumulo con altri progetti.

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:

appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; ***ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali****;*

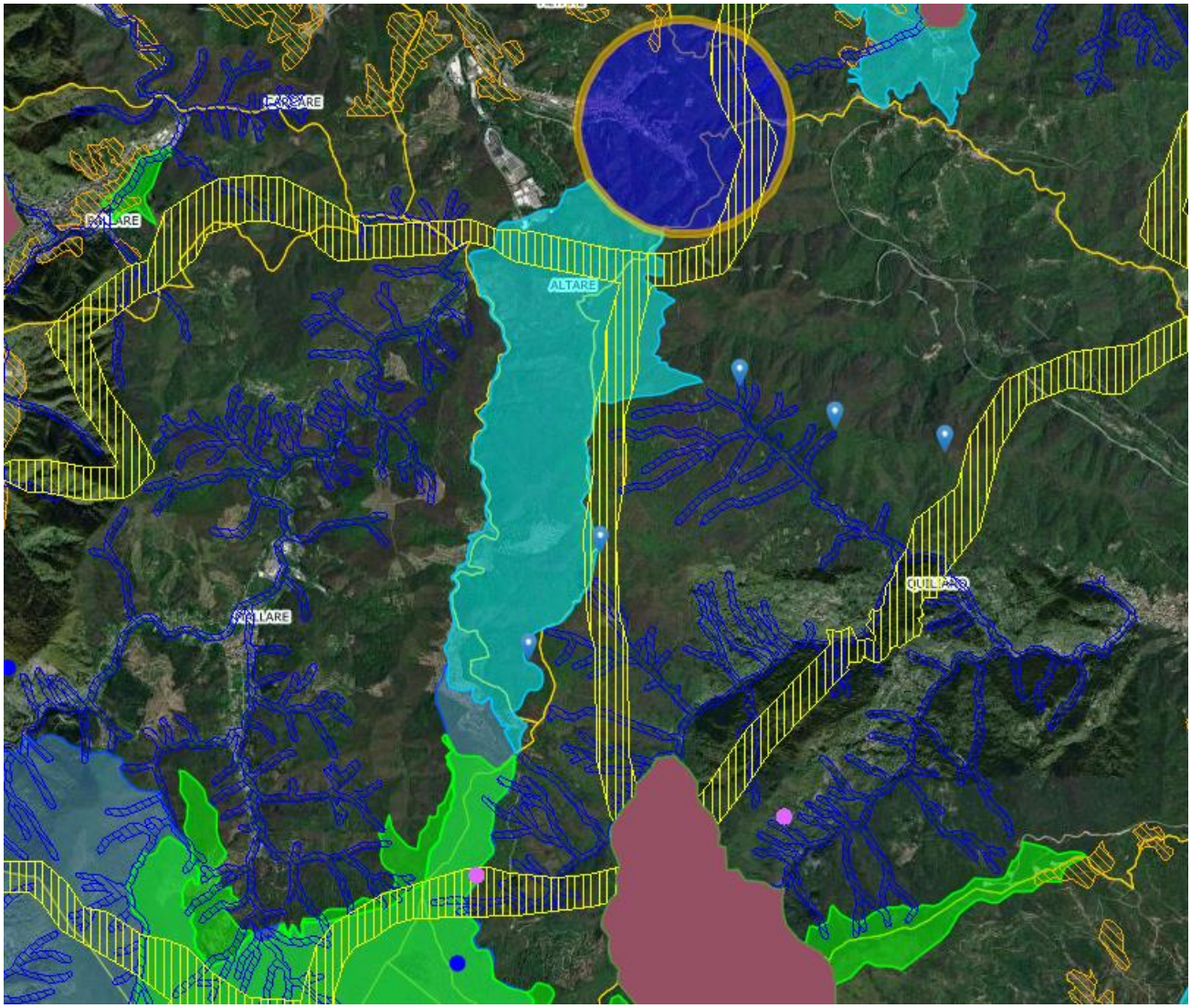
4.3. ***Localizzazione dei progetti.***

Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla ***capacita' di carico dell'ambiente naturale****,* ***le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.***

- la Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici** impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (*mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione*) .
E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale.
La proposta se così approvata violerà le disposizioni di cui al D.M. 10/9/2010

PUNTO 11).
La realizzazione dell'impianto industriale sono previsti in aree in buona parte in completo stato di naturalità.
Gli interventi nel complesso comporteranno importanti sbancamenti, riporti ed opere di sostegno ai versanti, in quanto previste su un territorio morfologicamente molto articolato e con acclività molto marcate, così descritte dalla relazione geologica quasi costantemente superiori al 50% con punte superiori al 100%. Mentre sui crinali le dimensioni appaiono sostanzialmente sottili**.**
Il progetto di impianto eolico in questione ricade all'interno di aree con notevole presenza di specie animali e vegetali della Rete NATURA 2000. In merito alla componente biodiversità, vista la particolare collocazione del parco eolico in un'area compresa tra due ZSC, con interessamento di un Corridoio Ecologico della RER finalizzato alla loro connessione, deve quindi osservarsi che tale ultima disposizione (art. 6, co. 7, lett. *b)* Cod. Ambiente) si applica al nostro caso, **in cui il parco eolico collocato su due versanti, ricade e interferisce chiaramente con i siti della Rete Natura 2000, con incidenze dirette ed indirette sulla biodiversità,**

Come visto, infatti, l'impianto in questione si trova al crocevia dei seguenti ZSC ed aree protette di livello locale:
- ZSC Rocca dei Corvi Mao-Mortou;
- ZSC Foresta del Cadibona;
- Area Protetta provinciale Rocche Bianche;
-Area Protetta provinciale del Cadibona.
-Valico montano del Cadibona
Inoltre, come agevolmente verificabile in base alla collocazione topografica dell'impianto progettato, **gli aerogeneratori intersecano i *"Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Boschivi"* e i "*Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Acquatici*" che collegano le menzionate aree ZSC, interferendo con la funzionalità**.



Fonte https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html
Rete ecologica Regionale e Rete Natura 2000 (ZSC)

Quindi la valutazione del danno prodotto deve essere fatta nel suo complesso e pertanto se includiamo anche la reale larghezza della viabilità di cantiere che secondo la dimensione della pala non risulterebbe di circa 5 metri come previsto a progetto, ma bensì di almeno 8-10 metri senza poi contare il disboscamento, prodotto anche dal passaggio delle singole componenti dell'impianto eolico.

PUNTO 12) GLI IMPATTI CUMULATIVI E L'EFFETTO BARRIERA

Si tratta di una zona già gravata in misura consistente da altri parchi eolici, AGGIORNATI AL 2025 quali sono:

a *IMPATTI CUMULATIVI ED EFFETTI BARRIERA*

Cumulo con altri Impianti

L'individuazione del sito per la realizzazione del nuovo progetto di parco eolico a cinque aerogeneratori si trova con impianti limitrofi esistenti così identificati:

- Il Parco eolico Monte Burot- Monte Baraccone costituito da 5 aerogeneratori;
- Il Parco eolico Forte Baraccone costituito da 2 aerogeneratori
- Il Parco Eolico Surite del Cuculo costituito da 2 aerogeneratori;
- Il Parco eolico Monte San Giorgio costituito da 4 aerogeneratori,
- Il Parco Eolico Naso di Gatto – Monte Negino costituito da 2 aerogeneratori;
- Il Parco eolico Cascinassa costituito da 5 aerogeneratori,;
- Il Parco eolico Cima della Biscia costituito da 6 aerogeneratori;
- Il Parco eolico Monte Greppino costituito da 6 aerogeneratori;
- Il Parco eolico Cima Montà (Savona) costituito da 1 aerogeneratore, autorizzato in V.I.A.;
- Il proposto Parco eolico Piccapietre costituito da 5 aerogeneratori;
- Il proposto Parco eolico Surite 2 costituito da 6 aerogeneratori;
- Il proposto Parco eolico Bric Eremita costituito da 6 aerogeneratori.

In tale contesto, il progetto di impianto eolico costituisce, a meglio vedere, non semplicemente un parco eolico a sé stante; bensì **la vera e propria prosecuzione e ampliamento di altri parchi eolici insistenti nell'areale.**

Pertanto, il progetto si pone in linea di, per così dire, "naturale" continuità con gli altri impianti.

Si osserva che la transizione ecologica non può giustificare il deturpamento delle Bellezze Naturali e del Paesaggio (impatti cumulativi ed effetti barriera).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1872 pubblicata il 5 marzo 2025, ha affermato una serie di principi che sono destinati a fare giurisprudenza.

Nella sentenza si afferma infatti, che "*l'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico*" e che "*il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. In altri termini, il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale.*

Il Consiglio di Stato, nell'accogliere i motivi di ricorso, ha precisato inoltre che il soggetto che propone il progetto è tenuto a svolgere una "*analisi del territorio*

***attraverso una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di installazione prevista. Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo"*.**
Importante, inoltre, il richiamo del Consiglio di Stato alle aree non idonee ad accogliere impianti eolici, richiamo che ne conferma il valore precettivo più volte messo in discussione da altre sentenze.
Infine, nella sentenza è stato riconosciuto alla Soprintendenza il ruolo che le spetta, ed è stato anche ribadito che gli strumenti urbanistici non possono essere vanificati senza adeguate istruttoria e motivazione.

Mentre la giurisprudenza amministrativa, sulla base di un indirizzo consolidato, come
Il Tar Sardegna è intervenuto sentenze antecedenti sulla tematica del rapporto, sempre più contraddittorio, tra le norme di accelerazione per la autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili e la necessità di rispettare le norme di tutela del Paesaggio sia sotto il profilo estetico che naturalistico.
Le sentenze tracciano un indirizzo significativo e anche in controtendenza con altre sentenze dei giudici amministrativi che hanno teso a privilegiare gli impianti da fonti rinnovabili rispetto ad una rigorosa tutela del Paesaggio e dei Beni Ambientali tutelati dal Codice ma anche da normative di derivazione comunitaria come quella sulla biodiversità
Più recentemente è intervenuta la sentenza **Tar Sardegna n° 63 del 30 gennaio 2024** che ha dichiarato legittimo il provvedimento di VIA su un progetto di parco eolico (15 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW ciascuno e relative opere di servizio e connessione, per una potenza complessiva di 50,4 MW, da realizzarsi in un'area montana della Sardegna centrale)
Nel caso concreto, in un'area ricca di bosco e macchia mediterranea evoluta, come evidenzia la Regione autonoma della Sardegna nel suo parere endoprocedimentale, "l'effetto ambientale e paesaggistico di gran lunga più evidente dell'impianto eolico è rappresentato dall'asportazione della vegetazione spontanea dei luoghi, sia essa erbacea, arbustiva o arborea, su una superficie complessiva di circa 4,5 ettari, a cui vanno a sommarsi le aree necessarie per la realizzazione delle trincee di guardia al fine di garantire l'allontanamento delle acque superficiali e le aree da destinare a piazzole di supporto per la gru ausiliaria, non conteggiate con le precedenti. Se è vero che l'asportazione della copertura vegetale è in buona parte solo temporanea, in quanto strettamente legata alla fase di cantiere e successivamente oggetto di ripristino, **una parte di essa è invece denaturalizzata definitivamente (circa 50 metri quadrati/aerogeneratore, occupati dalla flangia)".** E questa riguarderebbe perfettamente il caso in questione !!.
Secondo la sentenza le agevolazioni verso le Fonti Rinnovabili e relativi impianti che le utilizzano ai fini degli obiettivi della decarbonizzazione stabiliti in sede UE: "*non hanno affatto comportato l'affermazione che la tutela dei valori culturali e paesaggistici assume*

*rispetto a tale interesse valore recessivo, restando la loro tutela affidata alle valutazioni – connotate da margini di discrezionalità tecnica pressoché insindacabili dal giudice amministrativo – degli organi competenti (**T.A.R. Sardegna, n. 192/2023**)*".
Si ribadisce inoltre quanto già osservato nelle precedenti osservazioni al progetto dove:
"*la necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che, **a fronte ad un insediamento realizzato in più fasi, si debba "tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente".***
*Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui "**per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione": Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163**"* (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30 marzo 2010, n. 412).
L'installazione del Parco comporterebbe altresì il **c.d. effetto barriera** che, come già visto, inciderebbe sulla conformazione paesistica dei crinali delle colline, **nonché in maniera definitivamente lesiva sui predetti corridoi ecologici e dunque sulla Rete Natura 2000.**

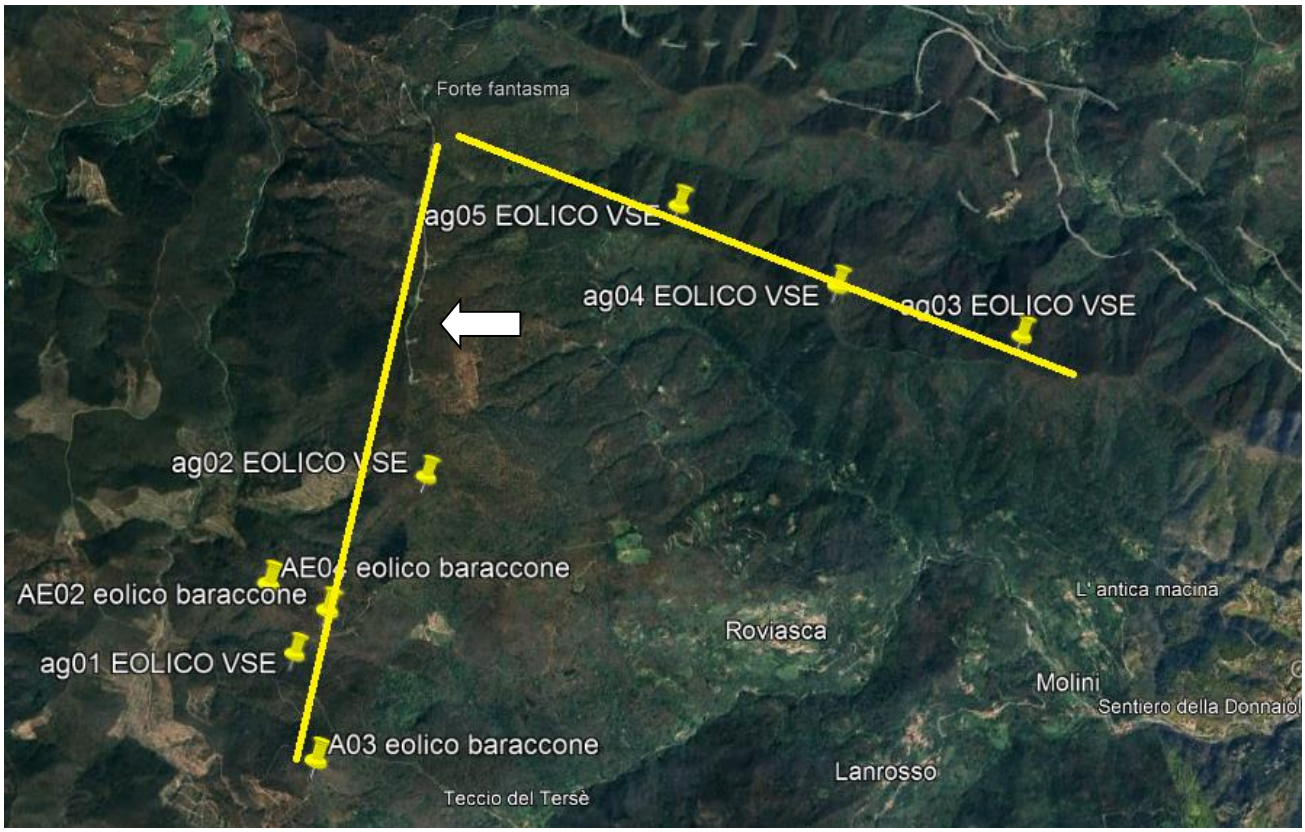
PUNTO 13). IMPATTI CUMULATIVI ED EFFETTI BARRIERA

Osservazioni circa la compresenza di altri impianti esistenti ed autorizzati nel medesimo Ambito Territoriale, come definito al par. 4.1 delle Linee Guida di cui al DM 30.03.2015 ai fini della valutazione degli impatti cumulativi dell'intervento.
Si rimarcano le criticità già espresse nelle precedenti osservazioni.

Come già osservato in precedenza nell'areale di circa 7 km, sono presenti già diversi impianti esistenti ed altri sono stati approvati o presentati.
Contrasto con quanto previsto dal D.M. 10/9/2010. Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili, alla voce :…

"2.1 Elementi per il corretto inserimento paesistico e territoriale
Con riferimento alla collocazione di impianti eolici si richiamano integralmente il punto delle Linee Guida Nazionali come di seguito specificati, chiarendo che la sussistenza del maggior numero possibile di questi indicatori costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti":
L'intervento in questione quindi trova ulteriore e decisivo argomento anche ove si ponga mente al c.d. "**effetto pregiudizievole cumulativo**" che il progetto del parco eolico arrecherebbe all'area in questione.

La zona difatti è già gravata in misura consistente da altri parchi eolici, quali sono (già in precedenza elencati).



In tale contesto, il progetto di impianto eolico costituisce, a meglio vedere, non semplicemente un impianto eolico a sé stante; bensì **la vera e propria prosecuzione e ampliamento di altri impianti eolici insistenti sulla medesima area.**

<u>Inoltre i progetti tra quello realizzato e questo proposto nell'insieme contrasterebbero anche :</u>

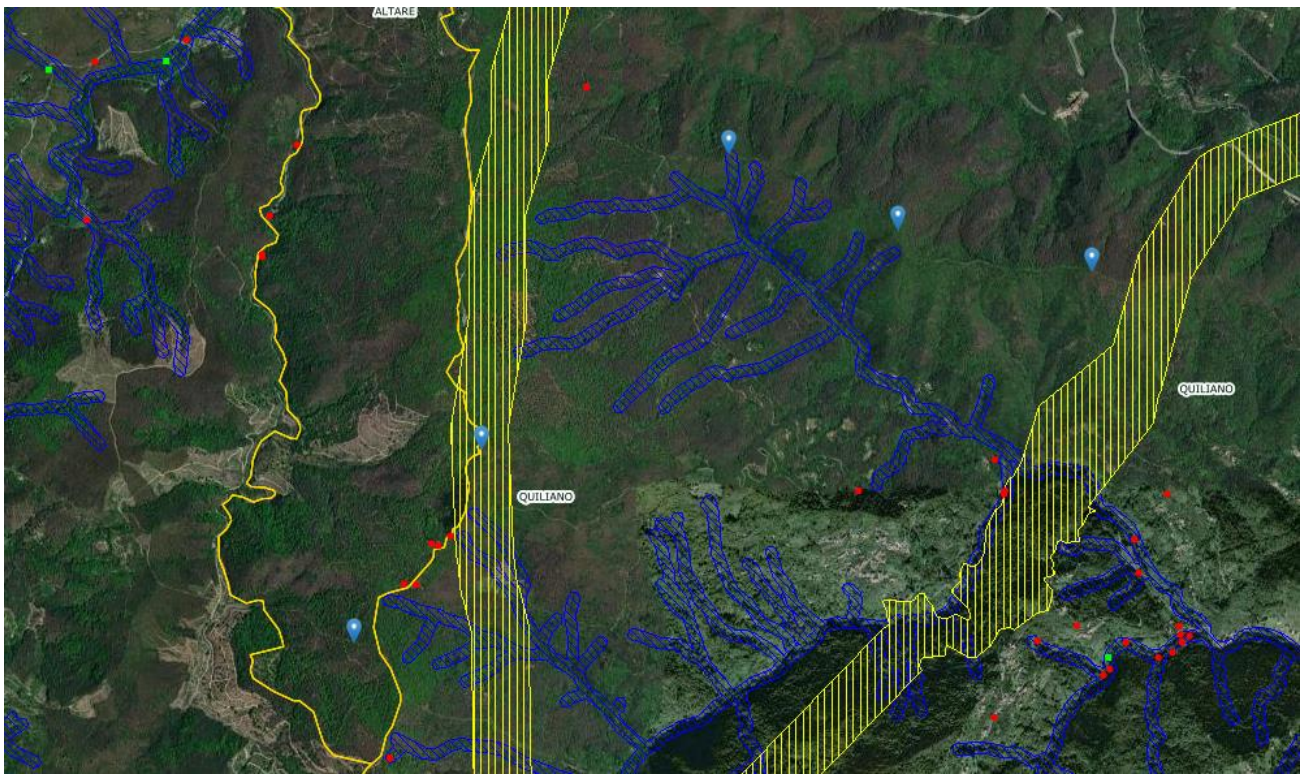
…….e comunque collocazione tale da non creare effetto ''barriera'' e/o effetto ''selva'..';

Non vengono adeguatamente valutati gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso).

Pertanto il progetto contrasta con quanto già rilevato in precedenza e nelle integrazioni presentate non si rilevano superati gli aspetti rilevati allora dalla Regione Liguria

PUNTO 14). IMPATTI SULLA BIODIVERSITA' (VEGETAZIONALI) NON MITIGABILI

Alcuni dei plinti degli aerogeneratori e relativa viabilità e piazzola si collocano in posizione di disturbo rispetto al corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi, e la rispettiva area spazzata dalle pale vi agisce in senso perturbativo. Lungo l'area boscata a castagneto misto e faggeta nel **periodo invernale** indagato sono presenti specie vegetali quali, **Ruscus aculeatus, Ilex aquifolium** oggetto di tutela ai sensi della **L.R. 09/84, L.R. 28/09**.



https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html

Osservazioni

Per quanto concerne la vegetazione, gli studi prodotti sono principalmente improntati ad un'analisi di tipo forestale, ma non presentano un sufficiente grado di approfondimento, utile ad evidenziare la presenza di specie floristiche tutelate**.** Occorre infatti sottolineare che gli studi sono stati effettuati nelle sole aree dei piazzali di servizio alle torri, mentre dovrebbero comprendere anche le aree naturali oggetto degli ingenti lavori previsti per la

realizzazione di tutte le opere accessorie quali viabilità, cavidotti, ponti ed aree di riporto o deposito.

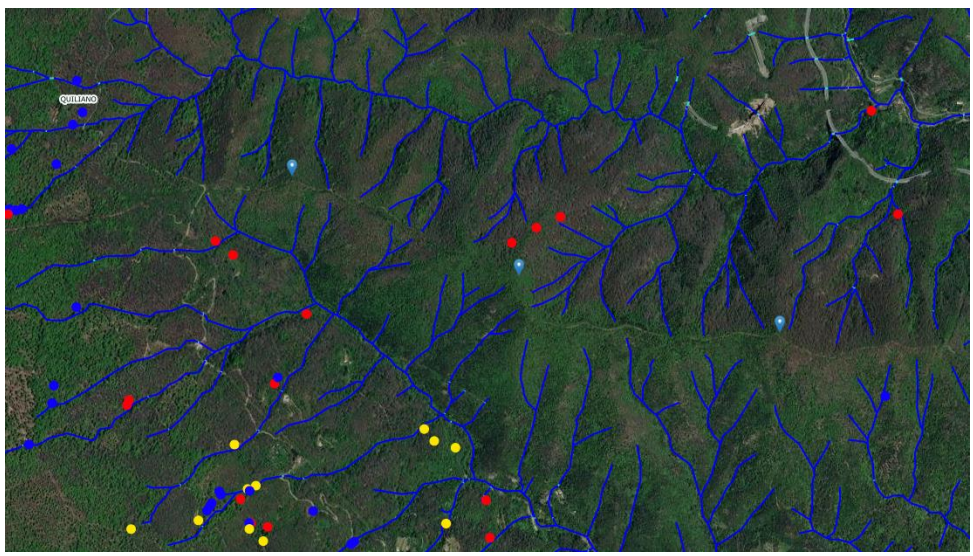
PUNTO 15) IMPATTI DELLE OPERE SUL RETICOLO IDROGRAFICO E LE SORGENTI

Incidenza delle opere sull'areale delle sorgenti.

Nella documentazione integrativa si rileva che:

3 ANALISI DELLE INTERFERENZE

Nel caso del progetto "Impianto eolico di potenza nominale pari a 30 MW integrato con un sistema di accumulo di potenza nominale pari a 20 MW da realizzarsi nei Comuni di Quiliano, Altare e Mallare (SV)", le opere in progetto, quali le piazzole di installazione dell'aerogeneratore, la nuova viabilità d'accesso e le eventuali varianti/adeguamenti, nonché la rete di connessione elettrica, non risultano interferire con le opere di derivazione di acqua eventualmente presenti nella zona d'intervento. La verifica è stata effettuata raffrontando il progetto georiferito con il livello GIS della Regione Liguria relativo alle derivazioni, fruibile e scaricabile gratuitamente attraverso il portale ambientale regionale (https://geoportal.regione.liguria.it); si rimanda all'elaborato allegato C24G&GWLI002INT003R00 - Inquadramento Acque Interne – derivazioni.



https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html

Reticolo idrografico e presenza di captazioni e sorgenti d'acqua.

Osservazioni

Lo studio sulla valutazione risulta insufficiente soprattutto per quanto riguarda le indagini sul campo.

L'area come si può notare dalla documentazione cartografica riportante le opere, in

particolare la fondazione delle pale, ma anche la realizzazione delle strade di servizio sui crinali, andrebbero ad incidere sul reticolo idrografico dove sono presenti cartograficamente le sorgenti e le derivazioni. Si osserva che la cartografia indica il reticolo iniziale, ma non indica l'areale SOVRASTANTE di accumulo delle acque piovane che alimentano le sottostanti sorgenti, **pertanto non vi sono studi che dimostrino che gli enormi sbancamenti in profondità e le numerose palificazioni di sostegno all'impianto che verrebbero realizzati soprattutto per le fondazioni delle singole pale, non vadano ad interferire con i bacini idrografici di accumulo (e le sorgenti/captazioni sotterranee)**.
Pertanto potrebbe intaccare il delicato equilibro idrografico presente nell'area, compresi gli acquiferi presenti; riduce e sconvolge le delicate connessioni ecologiche esistenti ed altera, in maniera irreparabile, i corridoi ecologici che assicurano la presenza di specie rare ed importanti di uccelli, anfibi, rettili, mammiferi, chirotteri.
Ricordiamo che il Dlgs. 152/2006, all'art. 300 recita:
Art 300. Danno ambientale
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

PUNTO 16) RELAZIONE URBANISTICA

Non Conformità dell'intervento con il vigente PTCP.

Nelle integrazioni progettuale (Valutazione di Impatto Ambientale) si legge:
Tuttavia, l'area in cui sorgono gli aerogeneratori, è caratterizzata da interferenza con le aree tutelate ai sensi del art. 142 lett, g del Decreto: i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (come definiti dall'articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018). Di conseguenza, la trasformazione d'uso prevista sulla superficie boscata, come specificato anche dalla Legge Forestale Regionale, è soggetta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004. Come si evidenzia nell'elaborato C24G&GWLI002A013R00_Relazione

agro-forestale questa interferenza sarà in buona parte di natura temporanea, derivando da opere che interferiranno in aree forestali nella sola fase di cantiere (piazzole temporanee degli aerogeneratori, scavi e riporti, aree di stoccaggio).

Osservazioni

PIANIFICAZIONE DI SETTORE P.T.C.P.
Il P.T.C.P., approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 26/02/1990 n. 6, identifica l'area oggetto d'intervento nel seguente modo:
- ASSETTO INSEDIATIVO: L'area su cui insiste ricade in zona ANI-MA (Aree non insediate a regime normativo di mantenimento).
L'articolo che regola le norme del P.T.C.P. è l'art. 52 sotto riportato:
Art. 52 Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA)
1. Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto dei territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.
3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, ne costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.

Nel merito esaminando il progetto in questione e sommandolo con gli altri realizzati nell'areale, questo ulteriore impianto industriale provocherebbe un'articolata trasformazione dello stato dei luoghi che, nel suo complesso è annoverabile tra gli " interventi od opere di grande impegno territoriale " di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (" Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell' articolo 146 , comma 3 , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42").

Dal punto di vista urbanistico di pianificazione territoriale, il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.

*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "*l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*".*
*Al comma 3, "***non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione**, né costruire nuovi edifici**, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"***.*

Quindi la realizzazione di nuova viabilità o adeguamento di quella esistente quali rete sentieristica collegati fra di loro con piazzole di servizio permanenti e di cantiere, potenzialmente costituenti un innovativo reticolo di penetrazione viaria, si rileva l'incoerenza con la disciplina di cui all'art. 52 delle norme di attuazione relative al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (P.T.C.P.), laddove vieta l'apertura di nuove strade.

Difatti per quanto riguarda gli aspetti urbanistico paesaggistici, comporterebbe palesi valutazioni ambientali estese anche alla scala territoriale allargata, già oggetto di realizzazione di diversi impianti industriali eolici, laddove l'intervento sia visivamente percettibile e/ o destinato ad avere pesanti ricadute paesaggistico, ambientali e territoriali.

L'impatto cumulativo ed incisivo delle opere nel complesso comporterebbe una profonda trasformazione dell'attuale sistema viabilistico e quindi si dovrebbe procedere all'adeguamento di tracciati, allo stato, non idonei , in quanto identificati dalla cartografia tecnica regionale come " rotabili a fondo naturale", " campestri" o " sentieri", soprattutto ai previsti nuovi ed impattanti tracciati di nuova realizzazione, anche di significativo sviluppo, generalmente ubicati in contesti di versante prossimi o addirittura sui crinali.

Ogni aerogeneratore sarà collocato all'interno di spiazzi che permetteranno, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, il raggiungimentodi ogni singola macchina e lo stazionamento del mezzo contenente il materiale necessario per le manutenzioni o, in fase di cantiere, di procedere al montaggio delle singole componenti. **Salvo rari casi di adattamento morfologico al terreno, ogni piazzola avrà una superficie viste le condizioni morfologiche e le obbligatorie aree di manovra, del terreno di almeno 4-4500 metri quadrati.**

Si osserva che la trasformazione territoriale prospettata che comprende tali aree debbano essere assoggettate totalmente a varianti.

Inoltre il progetto contrasterebbe con il nuovo PPR in fase di redazione in quanto la zona ricade in ambito di territorio naturale/boscato con paesaggio strutturato a salvaguardia del paesaggio.
Difatti per quanto concerne l'area di intervento si individuano:
*c) i fiumi, **i torrenti, i corsi d'acqua** iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
*g) **i territori coperti da foreste e da boschi**, ancorché' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;*
Per ogni categoria di bene paesaggistico individuato sono predisposte delle volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione dei caratteri distintivi di dette aree.

PUNTO 17) IMPATTO DELL'OPERA CON I VINCOLI PAESAGGISTICI

Aspetti relativi alla tutela del paesaggio
L'area oggetto di intervento come già osservato, è inserita nel regime normativo delle aree insed52iate, disciplinato dall'art. 52 ("Aree non insediate – Regime normativo di mantenimento ANI-MA") che si applica nei casi si ritiene che MODESTE alterazioni dell'attuale assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale […] (quindi) non è consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purchè non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.
In proposito, si rileva come l'articolo 32bis delle Norme di attuazione del P.T.C.P. della Regione Liguria, tuttora vigente, definisca la necessità per gli interventi (descrizione) di pervenire alla redazione di uno Studio Organico d'Insieme (S.O.I.) che dettagli e valuti gli elementi del progetto. Lungi dall'essere un mero esercizio formale, tale documento deve valutare la compatibilità e l'ammissibilità paesaggistica dell'intervento, valutandone in modo approfondito i caratteri tipologici e linguistici rispetto a quelli assunti come riferimento, valutando le interferenze con le visuali panoramiche e dell'impatto con i vincoli paesaggistici nonché le connessioni con le aree circostanti:
TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI Di LIVELLO LOCALE
CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI - Art. 32 bis
Studio organico d'insieme

1. Laddove le norme dei presente Titolo fanno riferimento a Studi Organici d'Insieme, questi costituiscono documentazione obbligatoria integrativa da approvarsi unitamente agli elaborati prescritti e secondo le pertinenti procedure urbanistico-edilizie.
2. Lo studio Organico d'Insieme è preordinato a garantire il maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con particolare riguardo a quelli posti in evidenza dalla documentazione complessiva del Piano, attraverso la valutazione dell'intervento distintamente sotto i seguenti profili:
a. dei caratteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento;
b. delle interferenze con le visuali panoramiche e dell'impatto con i valori paesaggistici;
c. delle connessioni con l'intorno immediato.

3. L'ampiezza dei contesto considerato dallo Studio Organico d'insieme ed i relativi elaborati, ove non diversamente previsto dalle presenti Norme sono motivatamente determinati, caso per caso, in funzione delle suddette valutazioni.
4. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Piano lo Studio di cui al primo comma è approvato contestualmente al primo atto da emanarsi dopo tale data.

Manca per la valutazione dell'impianto un generale approfondimento anche sugli impatti diretti ed indiretti e degli impatti visivi e cumulativi e un approfondimento sulla relazione di valutazione delle alternative di progetto, anche localizzative, come previsto dal D.lgs. 36/2023 a tutela del patrimonio culturale interferito dall'impianto nell'Area Vasta di Indagine (AVI).

PTCP – LIVELLO LOCALE — **EMERGENZE E SISTEMI DI EMERGENZE** — **ME / SME**

PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE	CODICE	TIPO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	AREALE PUNTUALE	TAV. PTCP
ALTARE	268	F	CASTELLO DI ALTARE	Ruderi di castello signorile medioevale a controllo del colle di Cadibona	A	23
	269	F	CASTELLARO	Morfologia e toponomastica tipiche di insediamento arroccato preromano	A	22
	528	F	MONTE BUROT	Fortificazione del secolo XIX attorno al colle di Cadibona	A	23
	529		FORTE TAGGIA	Fortificazione secolo XIX sul colle di Cadibona	A	23
	530		MONTE BARACCONE	Fortificazioni del secolo XIX attorno al colle di Cadibona	A	23
QUILIANO	520	E	MONTAGNA	Vecchia miniera di piombo argentifero	P	33
	521		PONTI ROMANI	Ponti romani nella Valle Quazzola	P	23
	522		CONVENTO	Convento dei Cappuccini del Borgo di Quiliano	P	32
	523	F	CASTELLO DI POMO	Resti di insediamento arroccato medioevale con traccia di torre	P	32
	524	I	COLLE LA TAGLIATA	Antico valico di mulattiera tra la valle di Vado e Mallare	A	31
	525	I	PONTI ROMANI	Ponti della via romana Julia Augusta III secolo a.C.	P	23
	526	S	SAN SALVATORE DI VALLEGGIA	Chiesa tardomedievale	P	32
	527	S	SAN PIETRO DI CARPIGNANO	Chiesa medioevale con sepolcreto tardoantico ad altomedioevale. Resti di un insediamento abbandonato presso la via romana.	P	32
	528	F	MONTE BUROT	Fortificazione del secolo XIX attorno al colle di Cadibona	A	23
	529		FORTE TAGGIA	Fortificazione secolo XIX sul colle di Cadibona	A	23
	530		MONTE BARACCONE	Fortificazioni del secolo XIX attorno al colle di Cadibona	A	23
	531		MONTE BARACCONE	Fortificazioni del secolo XIX attorno al colle di Cadibona	P	32

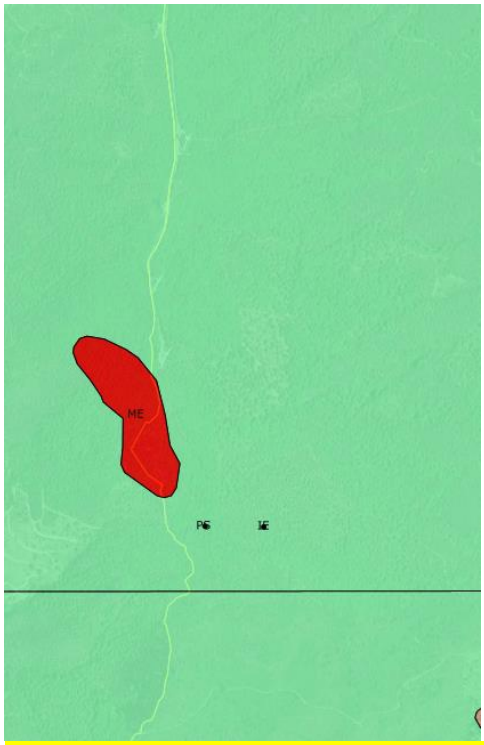
Le aree direttamente interessate dal progetto risultano direttamente interessate dal disposto dell'articolo 32bis, **considerando che nell'area vasta prevista dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater definiti dal D. Lgs. 199 dell'8 novembre 2021 sono presenti:**

- **vincoli di bellezze di insieme che interessano l'intera zona di crinale;**
- **sistemi di manufatti emergenti (per i quali esiste la necessità di SOI);**

- **<u>vincoli architettonici puntuali e bellezze individue.</u>**

Considerato che :
- le zone di particolare tutela paesaggistica come il sistema agricolo-forestale e boschivo, se oggetto di trasformazione ad uso produttivo, provocano un impatto ambientale incompatibile con l'obiettivo di tutela individuato (perdita di aree naturali e boscate);
- In queste aree sottoposte al regime di tutela ai sensi del DLgs 42/04 , nonché dalle normative di carattere forestale (L.R. 04/99 , Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923, n°3267, Decreto Legislativo in materia di foreste , testo unico), dovrebbe essere vietato costruire nuove opere edilizie, eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Il Decreto n.199 ha previsto all'art. 20 comma 1 che le aree idonee e non idonee all'insediamento di impianti FER vengano individuate da normative regionali previa decretazione
governativa che definisce principi, modalità e criteri. Nelle more dell'emanazione della decretazione statale, vige il regime transitorio definito dall'articolo 20 comma 8 del D.lgs n 199/2021 che prevede alla lettera c) quater le aree non idonee. Non idoneità dovuta a tutele per i Beni Culturali e Paesaggistici e per le aree di Uso civico. Tutele previste sia per le porzioni di territorio interne ai perimetri di essi sia per le superfici che si trovano nella "***fascia di rispetto dei Beni culturali e di quei Beni Paesaggistici di notevole interesse pubblico (ex art 136 del D.Lgs n 42/2004) determinata considerando dal loro perimetro una distanza di tre chilometri per gli impianti eolici*** *e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici*".



Fonte geoportale regionale elementi del PTCP:
ASSETTO INSEDIATIVO: ANI-MA AREA DI NON INSEDIAMENTO E DI MANTENIMENTO
ME : MANUFATTI EMERGENTI DI CONSERVAZIONE

Osservazioni
Sezione IX - Manufatti Emergenti - ME
Art. 57
Regime normativo di CONSERVAZIONE (CE)
1. Tale regime disciplina gli interventi nelle aree che, configurandosi come contesto immediato di un manufatto di riconosciuto interesse storico e/o paesistico, ne costituiscono l'essenziale ambito di rispetto.
2. L'obiettivo della disciplina è ***quello di conservare ovvero di ripristinare le condizioni per l'identificazione dei manufatto e per una corretta lettura dei suoi rapporti con il contesto, tanto sotto il profilo percettivo quanto sotto quello storico-documentale****.*
3. Negli ambiti individuati nella cartografia di Piano con riferimento ogni singolo manufatto non sono consentiti interventi di nuova edificazione nonché ogni altra incisiva alterazione dello stato dei luoghi se non previa elaborazione di uno Studio Organico d'Insieme che ne documenti la compatibilità con gli obiettivi sopra indicati.

La tutela del paesaggio.

A livello europeo, il paesaggio è così definito ”*Il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”* (art.1, Convenzione Europea per il Paesaggio).
Per quanto riguarda gli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale , **il DM 10 settembre 2010 lettera e) dell'Allegato 3, recita:** *"nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area".*

Conclusioni.
Alla luce di quanto
viste la definizione dei criteri di ammissibilità di tali impianti come disposto dalle vigenti linee nazionali, le quali si fondano *sull’analisi dei riferimenti vincolistici e pianificatori vigenti alle varie scale e ambiti di competenza, nonché sulla constatazione degli impatti prodotti dalle varie tipologie di impianto qualora inseriti in contesti con determinate sensibilità ambientali. Il rispetto dei criteri e requisiti progettuali implica, in via generale, una elevata probabilità di valutazione positiva dei progetti.*

PUNTO 18). OSSERVAZIONI CONTRASTO CON il D.L. 17/2024

Con l’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153 “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”. All’ Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di valutazioni
e autorizzazioni ambientali 1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorita',» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) affidabilita' e sostenibilita' tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;

c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:
b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.
g) all'articolo 29-sexies, comma 5:
2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il proponente allega all'istanza di VIA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilita', a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.

Pertanto il progetto in questione contrasta con gli articoli sopra citati.

PUNTO 19) RELAZIONE AVIFAUNISTICA
Nella relazione progettuale integrativa si evince che:
5.2. ROTTE MIGRATORIE
"..Analizzare le rotte migratorie dell'avifauna risulta, come noto, difficile e complesso a causa della difficoltà di censire e seguire gli individui lungo le grandi distanze coperte, nonché, dalle molteplici variabili che possono intercorrere durante i tragitti. Dati più consistenti saranno forniti a termine delle attività di monitoraggio che inizieranno a metà del mese di marzo 2025 e proseguiranno per un anno lungo i crinali delle aree coinvolte dall'opera. In attesa dei risultati del monitoraggio si presenta una prima fase di screening delle specie potenzialmente presenti basato su dati di letteratura..".
Mentre nello studio di incidenza ambientale si evince che:
Analizzando i dati disponibili dalle fonti sopraelencate, sono emerse diverse corrispondenze con le specie elencate nei Formulari delle ZSC in esame.
Le indagini faunistiche relative agli impianti adiacenti, nel loro complesso riportano, per l'area di interesse, un'elevata biodiversità, con una componente faunistica di notevole pregio, in virtù della presenza di specie di vertebrati ed invertebrati di elevato interesse conservazionistico.
Dunque, da questa analisi è possibile concludere che, all'interno dell'area buffer di 5 km dalle WTG, sia stata segnalata la presenza di 78 specie (7 appartenenti all'Allegato II) fra quelle inserite nei Formulari delle ZSC in esame, di cui: 7 anfibi, 49 uccelli, 3 pesci, 3 invertebrati, 3 mammiferi (di cui 1 chirottero), 6 piante e 7 rettili.
Ne consegue che la componente faunistica, rispetto agli habitat, sia potenzialmente più suscettibile ad eventuale incidenza da parte dell'opera.

9.3. COMPONENTE FAUNISTICA

Come esaminato nel paragrafo 8.3, ***il progetto potrebbe generare un potenziale impatto sulla componente faunistica, con i seguenti effetti.***

• Mortalità – le attività previste nella fase di cantiere e quelle che caratterizzano la fase di esercizio, potrebbero comportare una certa mortalità diretta di individui appartenenti alla specie a rischio;

• Sottrazione/occupazione habitat di riproduzione – la fase di cantiere e quella di esercizio comportano l'occupazione temporanea o permanente di superfici che una data specie utilizza per finalità riproduttive;

• Sottrazione/occupazione habitat di alimentazione – la fase di cantiere e quella di esercizio comportano l'occupazione temporanea o permanente di superfici che una data specie utilizza per finalità trofiche;

• Allontanamento – in risposta agli stimoli ottici e acustici generati durante la fase di cantiere e di esercizio, una specie tende d abbandonare temporaneamente o definitivamente una data area del proprio home range;…..".."

Si osserva che

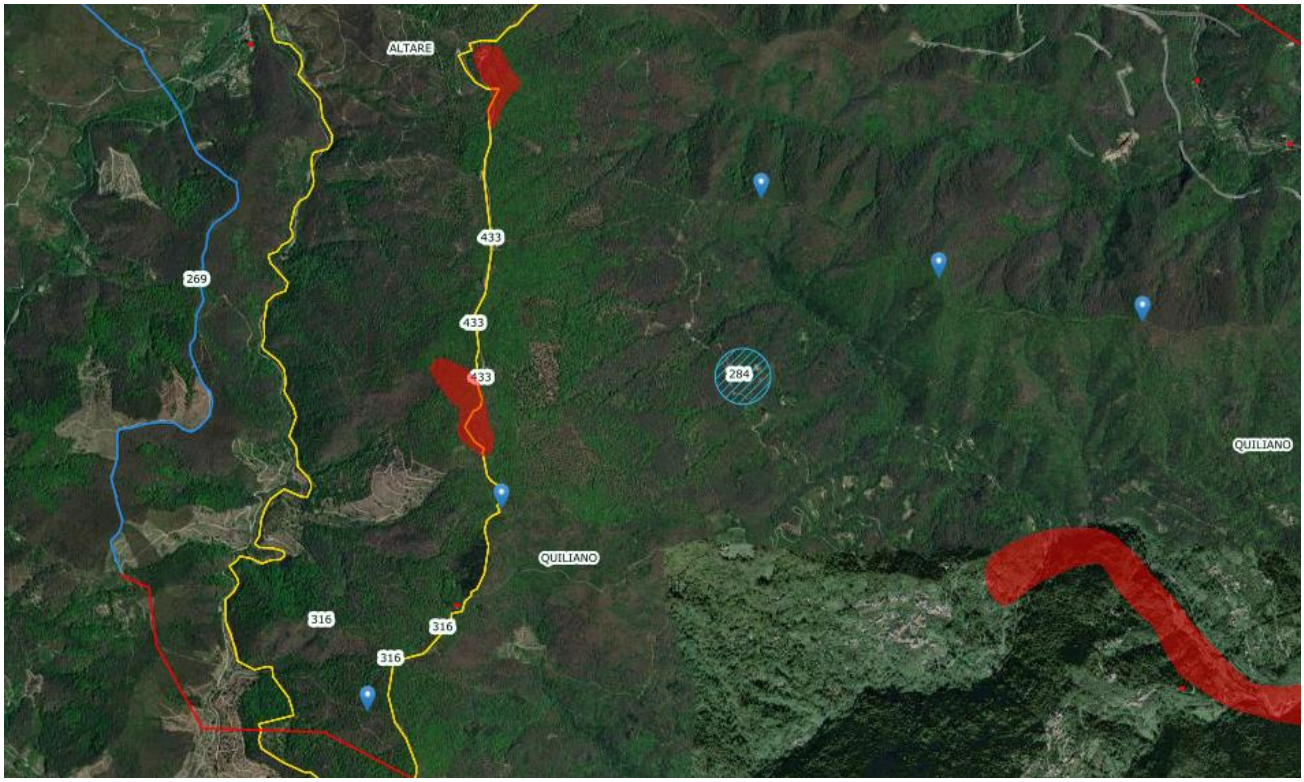
- Le pale n. WTG2 e n.5 risulterebbero a prescindere non assentibili in quanto collocate in zona limitrofa a quello presentato come AE01 nel procedimento autorizzativo della via regionale (vedi parere v316 del 04/03/2015 oggetto: realizzazione parco eolico forte baraccone con n. 4 aerogeneratori 1,5mw in loc. forte Baraccone) : " *l'aerogeneratore AEO 1* ***risulti particolarmente impattante, sia per l'avifauna sia, in misura minore, per la chirotterofauna****;* ***molte sono le specie di rapaci incluse nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli" che risultano transitare nella zona ove si intende installare l'aerogeneratore, e, in larga parte, la quota di avvistamento corrisponde a una altezza entro il raggio di azione delle pale****..". **e ancora**….*"Anche per quanto riguarda i chirotteri, si rileva in quel punto un indice di frequenza oraria maggiore rispetto agli altri punti, con un indice di rischio considerato non elevato per via del numero minore di specie rilevate, ***ma con la presenza, in tutta l'area del parco, di specie particolarmente tutelate. Inoltre, come riportato nello studio, il diametro delle pale risulta essere quello maggiormente critico ai fini dell'impatto. Osservazioni dirette sul campo hanno rilevato la presenza di ovature di Rana temporaria (Rana montana) in un rio che scorre nei pressi della piazzola individuata per l'aerogeneratore AEDI; nelle vicinanze sussistono anche altre pozze d'acqua, potenzialmente importanti anche per altre specie…Inoltre l'aerogeneratore è quello più vicino al parco eolico posto più a nord sulla continuazione dello stesso crinale****..".*



Appostamenti di caccia presenti nell’area della rotta di migrazione a poca distanza dalla pala n.WTG5.



- ***<u>Si evidenzia come la presenza degli aerogeneratori di cui al progetto vadano a interferire con la rotta migratoria, seppur di non notevole importanza quantitativa, dell'avifauna che passa a est del parco eolico esistente presso il Monte Burot.</u>*** *La presenza del parco eolico in progetto indurrebbe le specie ornitiche a cambiare traiettoria, obbligatoriamente spostandosi maggiormente a est, dato che più a ovest si ritroverebbero a dover passare all'interno del parco eolico del Monte Burot****. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si ritiene che l'aerogeneratore denominato AEDI, nella localizzazione individuata nel progetto, presenti criticità, in quanto si trova nella posizione più impattante, per quanto riguarda le traiettorie migratone dell'avifauna,…".***



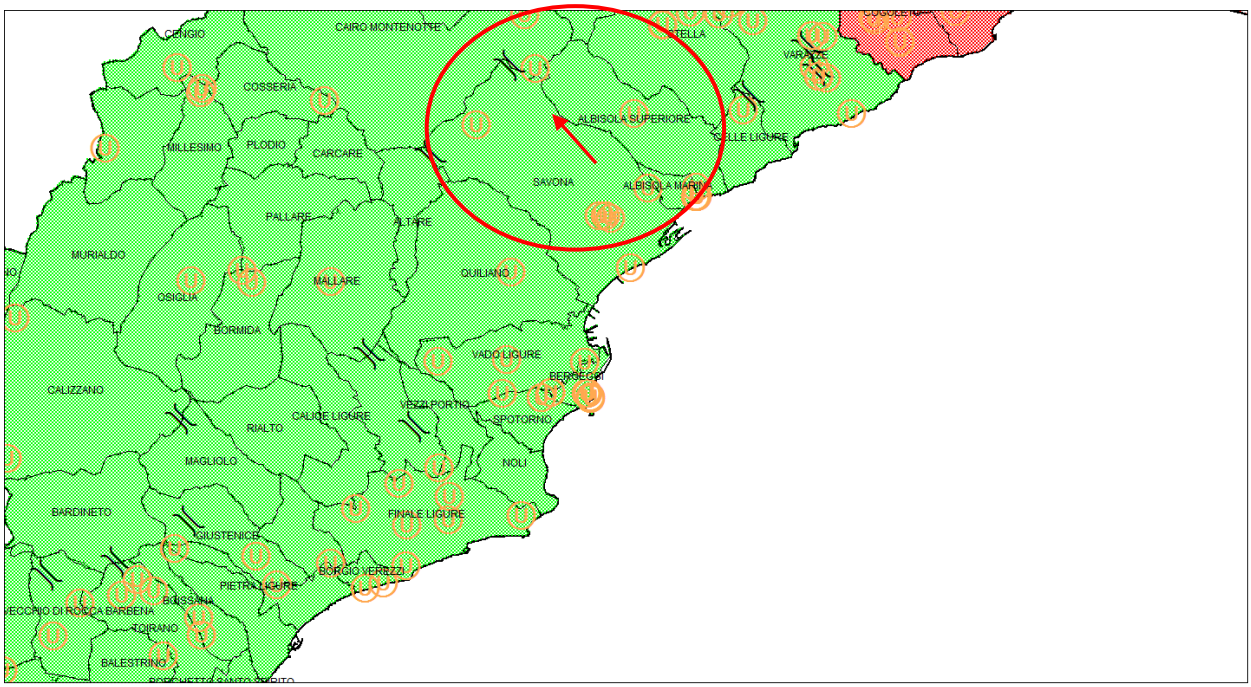
Osservazioni

Come già evidenziato in precedenza, la localizzazione dell'impianto non permette perciò di liquidare come "trascurabili" i potenziali impatti legati alla fauna, in quanto sono presenti nell'areale popolazioni particolarmente importanti che potrebbero essere interessate dall'opera, con una lista di diverse specie inserite nell'allegato I della Direttiva Uccelli e inserite negli Allegati II e IV della direttiva Habitat; l'accertata presenza di specie di particolare valore conservazionistico, come i rapaci e i chirotteri, impone un atteggiamento di particolare attenzione nel valutare gli impatti potenziali, in quanto si potrebbero avere conseguenze negative nei confronti di più specie contemporaneamente sia per collisione. **La presenza delle specie citate** - presenza peraltro confermata nell'analisi faunistica allegata alla relazione Progettuale, presupponerebbe la conoscenza dell'uso del territorio da parte di esse, la localizzazione dei nidi e dei rifugi e la loro distanza dall'impianto, nonché del tipo di utilizzo del crinale e delle aree circostanti (per la caccia, il riposo o il semplice transito occasionale) e la frequenza e durata della permanenza in area potenzialmente a rischio.

Sulla base della fenologia, dell'ampiezza degli home range in relazione alle distanze tra i siti Natura 2000 e l'area di progetto, e sulla base della morfologia e l'eco-etologia che può indicare una minore o maggiore suscettibilità al rischio di collisione, le specie ornitiche **che potrebbero subire potenziali impatti diretti sono le seguenti:**

- **Falco pecchiaiolo**

- **Biancone**
- **Poiana**
- **Sparviere**
- **Aquila reale**
- **Gufo reale**
- **Falco pellegrino.**

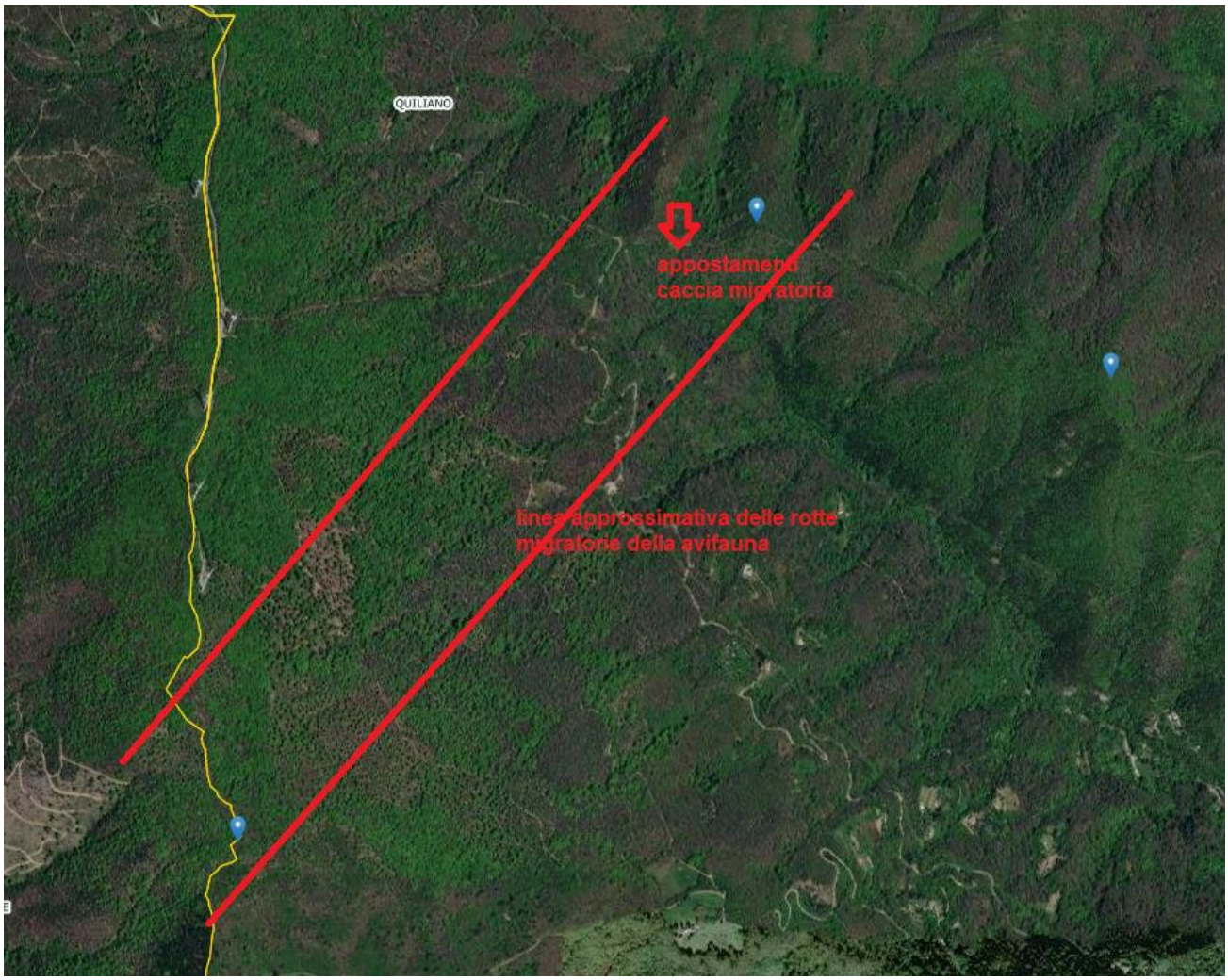


Area di passo di avifauna.

Premessa.

Con l'entrata in vigore del DECRETO 21 giugno 2024 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", il quale fornisce indicazioni alle regioni su quali debbano essere i criteri per determinare le aree destinate agli impianti FER e quali no; per quanto attiene le aree non idonee, ovvero incompatibili a questi impianti, il decreto rimanda all'allegato 3 del decreto del MISE 10-09-2010. Ora in questo allegato c'è scritto che non idonee sono anche le aree che, pur non essendo nella rete natura 2000 oppure all'interno di aree protette (parchi o riserve naturali), ospitano come nidificanti specie che ricadono, per esempio, nella direttiva uccelli (aquila reale, biancone, nibbio reale ecc...).

Questa precisazione è molto importante perché consente di comprendere agli uffici preposti sia regionali che provinciali e nel caso in questione del MASE, che trattano la biodiversità e la conservazione; di tener conto "per legge" di queste aree e definirle non idonee.



Come si rileva nel procedimento autorizzativo della via regionale (vedi parere v316 del 04/03/2015 oggetto: realizzazione parco eolico forte baraccone con n. 4 aerogeneratori 1,5mw in loc. forte Baraccone) :…”..***Le rotte migratone rilevate dei rapaci sono orientate parallelamente al crinale lungo cui è prevista l'installazione dell'impianto. Dopo essere transitati in corrispondenza del sito, provenendo da SSW, in primavera i rapaci diurni sono stati osservati proseguire in direzione N-NE, transitando principalmente ad est del monte Baraccone. La situazione opposta, in direzione N,NE-S,SW, è stata verificata in autunno.***

Il tecnico del proponente afferma che in un intorno di circa 2 km di raggio dal centro dell'impianto in progetto sono stati rilevati Allocco, Civetta e Succiacapre. Riguardo l'Allocco è stato localizzato un individuo hi canto nei pressi del sito dove è prevista l'installazione della torre n° 3.

I due siti presso cui la presenza dell'Allocco è stata accertata (Cascina Bonetto di Sopra e Palazzo delle Tagliate) non sono invece coinvolti dal progetto, distando circa 1 km dalle torri più vicine.

Nel periodo di studio, in un intorno di 3 km di raggio dal centro dell'impianto in progetto sono state rilevate 82 specie di Uccelli : *Cormorano, Airone cenerino, Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Biancone, Falco di palude, Astore, Sparviere, Poiana, Aquila reale, Aquila minore, Falco pescatore, Lodolaio, Pellegrino, Gabbiano reale, Gabbiano reale, Colombaccio, Tortora dal collare, Tortora selvatica, Cuculo, Civetta, Allocco,Tortora dal collare, Succiacapre, Rondone, Rondone maggiore, Gruccione, Upupa, Picchio verde, Picchio nero, Picchio rosso maggiore, Allodola, Rondine montana, Rondine, Balestruccio, Prispolone, Pispola, Ballerina gialla, Ballerina bianca, Passera scopaiola, Codirosso spazzacamino, Merlo, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Tordela, Capinera, Occhiocotto, Luì piccolo, Luì bianco, Regolo, Fiorrancino, Pigliamosche, Balia nera, Codibugnolo, Cincia bigia, Cincia dal ciuffo, Cincia mora, Cinciarella, Cinciallegra, Picchio, Rampichino, Averla piccola, Ghiandaia, Gazza, Taccola, Cornacchia grigia, Corvo imperiale, Storno Fringuello, Verzellino, Verdone, Cardellino, Lucherino, Fanello, Crociere, Frosone, Zigolo nero*, Zigolo muciatto.

Si tratta di:

*- **13 specie di Falconiformi**, **di cui 3 nidificanti (Falco pecchiaiolo, Sparviere e Poiana), presenti in periodo riproduttivo ma verosimilmente nidificanti altrove (Biancone, Astore, Gheppio), 6 migratrici (Nibbio bruno, Falco di palude, Aquila minore, Falco pescatore, Lodolaio, Pellegrino) e 1 osservata nel corso di movimenti dispersivi (Aquila reale)***

- 2 specie di Strigiformi nidificanti (Allocco e Civetta)

- 52 specie di Passeriformi, di cui 24 nidificanti, 4 presenti in periodo riproduttivo, 23 migratrici e 1 osservata nel corso di movimenti dispersivi.

- 15 altre specie, di cui 5 nidificanti (Colombaccio, Tortora selvatica, Cuculo, Picchio verde, Picchio rosso maggiore), 3 rilevate in periodo riproduttivo (Succiacapre, Rondone, Picchio nero), 4 migratrici (Cormorano, Airone cenerino, Rondone maggiore, Gruccione, Upupa) e 2 osservate in dispersione (Gabbiano reale, Tortora dal collare).

Viene segnalata la presenza di "Corridoi Ecologici per Specie di Ambienti Acquatici" nei corsi d'acqua che si dipartono al di sotto del crinale interessato, sul versante orientale, confluenti nel rio Trexenda (confluente a sua volta nel Torrente Quiliano): le specie segnalate sono /A/cedo atthis (Martin pescatore), Rana dalmatina (Rana dalmatina) e Triturus alpestris (Tritone alpino), la prima tutelata dalla Direttiva 2009/147/CE, la seconda dalla Direttiva 92/43/CEE e la terza dalla Convenzione di Berna (1979).

Segnalato un "Corridoio Ecologico per Specie di Ambienti Boschivi come quasi parallelo al crinale, nella zona individuata per il parco eolico, dove vengono individuate le seguenti specie: Cerambyx cerdo (Cerambice della quercia), Lucanus cervus (Cervo volante) e Rana dalmatina (Rana dalmatina), tutte presenti negli allegati contenenti le specie tutelate dalla Direttiva 92/43/CEE. La zona a occidente del crinale tra il Monte Baraccone e Termine viene indicata come zona di "Diffusione sparsa di invertebrati" con

la presenza di Euplagìa quadripunctaria (farfalla).
Osservazioni sull'avifauna: Per quanto concerne l'avifauna, tra le specie segnalate si riscontrano diverse specie oggetto di tutela (Ali. I Direttiva 2009/147/CE), non presenti in quantità particolarmente significative, comunque degna di nota.
Le integrazioni richieste continuano a non prendere in considerazione tutte le specie/habitat/habitat di specie previste dall'art. 300 del D.Lgs. 152/06.



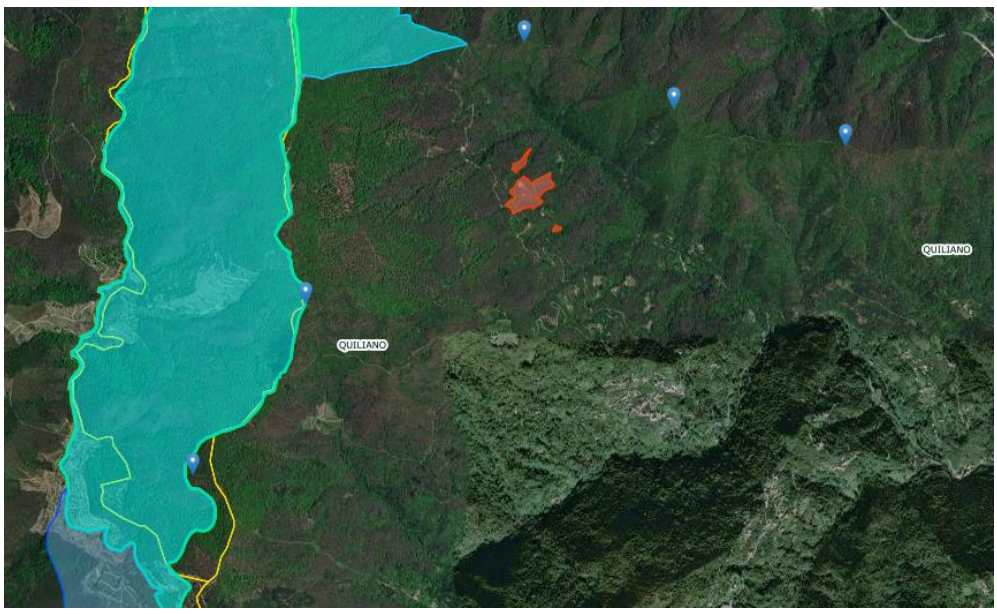
CONSERVAZIONE DELL'AVIFAUNA.
Come già osservato in precedenza, l'area è interessata da un passaggio migratorio,
Si osserva che l'area rientra in un areale di rotta migratoria. La zona si trova adiacente a**ll'Oasi di protezione Monte Burot Consevola**.

Oasi di Protezione. Piano Faunistico Venatorio regionale ligure.

Le oasi di protezione della fauna sono aree destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica, non solo con l'imposizione del divieto di caccia, **ma anche**

attraverso la promozione di interventi indirizzati alla tutela ambientale, per favorire il mantenimento degli habitat delle specie obiettivo di tutela. Le oasi di protezione possono essere finalizzate alla protezione e all'incremento di alcune specie di particolare valore conservazionistico che si trovino in fase di regresso o che richiedano aree di "corridoio faunistico" per una loro espansione sul territorio regionale o per una gestione mirata. Particolare attenzione dovrebbe essere posta nella tutela degli habitat, mantenendo e potenziando quelle risorse necessarie per la conservazione e il potenziamento di tutta la componente faunistica e, soprattutto, di alcune specie protette.

Si osserva che la valutazione del degrado e perdita di habitat di interesse faunistico relativa alla fase di esercizio non tiene conto del fatto che il fattore da valutare è l'habitat "di specie" e quindi non può essere semplicisticamente messo in relazione solo con la presenza/assenza di ambienti naturali di pregio. La componente di habitat da valutare con attenzione è l'impatto sulla "nicchia ecologica", ovvero la componente specie-specifica determinata dal ruolo della specie nell'ecosistema. Questo implica, ad esempio, anche qualora il contesto territoriale offra livelli di naturalità medio-bassi che tali aree certamente ospitino le nicchie ecologiche di molte specie comuni ma anche di interesse conservazionistico (siti di riproduzione e/o ricovero, aree di alimentazione, aree di transito e di sosta per le migrazioni, etc.). Sono questi aspetti che vanno attentamente valutati attraverso rilievi specifici e che avrebbero richiesto maggiori approfondimenti.



https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html

Fonte geoportale Regione Liguria estratto Piano Faunistico Venatorio Regionale

Alla luce di quanto la zona rientra a pieno titolo nelle rotte migratorie e quindi in area non idonea ad ospitare impianti eolici.
Inoltre nel progetto sono carenti e/o privi di studi specifici le indagini sull'avifauna e chirotterofauna e comunque in parte contrastanti tra quanto rilevato e le conclusioni fornite.

Si rammenta che la proposta progettuale contrasta con la delibera di consiglio regionale n. 3 del 03/02/2009, dove recita : **"…*mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale……La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti..";***
Alla luce di quanto esposto, si può affermare che la realizzazione del parco eolico comporterebbe una incidenza negativa anche nelle aree limitrofe sensibili ed in particolare con le limitrofe aree protette facenti parte della Rete Natura 2000.

PUNTO 20) MAPPATURA DELLE AREE NON IDONEE ALLA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI EOLICI DI TIPO INDUSTRIALE
La Regione provvede all'affinamento e all'aggiornamento della mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale, di cui alla ex deliberazione della Giunta regionale 966/2002, per la quale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili relative a:
1. ***Esclusione delle zone importanti per l'avifauna dalla carta bionaturalistica 2007 (B28 avif. areale);***
2. ***Esclusione delle aree comprese nel sistema delle connessioni ecologiche della Rete Natura 2000 in presenza di specie potenzialmente sensibili all'installazione di impianti eolici;***
3. Verifica dell'accessibilità stradale dei crinali inclusi nei siti potenzialmente idonei alla realizzazione di impianti eolici (strade extraurbane secondarie, non classificate e tracciati di crinale);
La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti. Ovviamente una distanza così ravvicinata con un impianto di tale dimensione rientra nella variabilità di ampiezza che tale corridoio migratorio ha per sua natura **(è opportuno prevedere al fine della protezione della rotta migratoria, una fascia di rispetto di ampiezza di ALMENO 2 km). A tal riguardo si osserva che tali criticità rientrano a pieno titolo nell'area interessata dal progetto.**

Come si può notare nelle figure progettuali degli impatti cumulati dell'insieme delle torri presenti ed autorizzate con impatti avifaunistici, **gli impatti cumulativi oltre che dal punto di vista paesaggistico, si configurano come sempre più con possibili rischi di collisione-impatto anche con l'avifauna e chirotterofauna.**

Area di passo di avifauna in riferimento alle specie di interesse conservazionistico e di particolare sensibilità; a questo tipo di impianti, la cui presenza è accertata in siti ad alto valore naturalistico nelle immediate vicinanze.
Per quanto attiene, infine, alle analisi a scala di paesaggio, poiché è necessario valutare le interferenze anche dal punto di vista della frammentazione **dei tipi di habitat presenti, risulta indispensabile considerare un poligono equidistante almeno alcune decine di km lineari**.
Al fine di condurre uno studio adeguato alle finalità delle indagini sulle interferenze, è necessario poter avere a disposizione almeno due stagioni riproduttive complete; questo vale sia per l'avifauna residente e migratrice sia per i chirotteri e gli altri **gruppi animali; complessivamente, è quindi necessario un periodo pari ad almeno 24 mesi.**
Si rileva come l'area presenti numerose specie protette o particolarmente protette di avifauna ai sensi della L. 157/92 E PERTANTO ANCHE OGGETTO dell'art. 300 del Dlgs. 152/2006.
Si osserva confermando infine che l'analisi riferita agli impatti sulla fauna, a nostro avviso sottostima di molto gli effetti negativi provocati dal progetto e non tiene in considerazione delle connessioni ecologiche e dei corridoi ecologici ad oggi presenti e che verrebbero compromessi dalla realizzazione del progetto.

PUNTO 21) AREE IDONEE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE

OSSERVAZIONE

Come si evince nel progetto, l'impianto proposto ricadrebbe nei disposti di cui all'art. 20 c.8 del d.lgs. 199/2021 come da ultimo modificato dal DL 13/2023.

Premessa occorre sottolineare che la Regione Liguria non ha ancora definito le aree idonee , né ha stabilito modalità e criteri per la loro individuazione.
Pertanto come stabilito dal comma 3 dell'articolo 20.
Devono essere tenuti in considerazione i siti indicati nel comma 3 ed in particolare quelli evidenziati in giallo
3. *Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto* ***delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili****, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili,*

delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

…., né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (8)

PUNTO 22) OSSERVAZIONE

Ricordiamo che:

- la Legge 152/2006, che recepisce quanto dettato dalla *Direttiva* 35/2004/CE, (pubblicata GUCE serie L 143/56 il 30 aprile 2004)*, e che* all'art. 300 recita:

Art 300. Danno ambientale

1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

*a**) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria** di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della*

Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

- la Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO **del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici** impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (*mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione*) .

E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale.

La proposta se così approvata violerebbe le disposizioni di cui al D.M. 10/9/2010 ed in particolare quelle meglio evidenziate nelle presenti osservazioni.

Visto che

Anche a fronte delle integrazioni presentate, lo Studio di Impatto Ambientale, a cui fanno riferimento le pagine citate nel testo delle presenti osservazioni, non risulterebbe essere stato redatto nel dettaglio ai sensi delle norme che disciplinano la procedura di Valutazione d'impatto ambientale ed in particolare non conforme a quanto prevede il D.L. 16 giugno 2017, n. 104.

Lo studio infatti non contiene in modo assoluto e specifico nel dettaglio:

1) Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

2) Una valutazione della quantità e della tipologia dei rifiuti prodotti nelle fasi di cantiere e dismissione degli impianti.

3) Una valutazione relativa ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio e l'ambiente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità), nonostante i casi di incidenti alle pale eoliche non siano rari;

4) Una valutazione relativa al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale, suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto.(non può essere considerata tale quanto riportato che semplicemente indica cartograficamente gli altri impianti eolici esistenti in prossimità di quello proposto).

1) le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata ed in base ai contenuti dello SIA, come previsti dall'art.22 della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. e all'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i., presenterebbero lacune sia quanto al profilo descrittivo, sia quanto al profilo dell'analisi degli impatti.
2) Riepilogando si può dire che l'effetto ambientale e paesaggistico di gran lunga più evidente dell'impianto eolico è rappresentato dall'asportazione della vegetazione spontanea dei luoghi, sia essa erbacea, arbustiva o arborea, su una superficie di diversi ettari, a cui vanno a sommarsi le aree necessarie per la realizzazione delle trincee di guardia al fine di garantire l'allontanamento delle acque superficiali e le aree da destinare a piazzole di supporto per la gru ausiliaria e di riporto del materiali di scavo e movimentazione, non conteggiate con le precedenti. Se è vero che l'asportazione della copertura vegetale è in buona parte solo temporanea, in quanto strettamente legata alla fase di cantiere e successivamente oggetto di ripristino, una parte di essa è invece denaturalizzata definitivamente in particolare l'allargamento stradale per favorire l'accesso alle enormi parti dell'aerogeneratore.

PUNTO 23) CONTRASTO CON LA LEGGE REGIONALE L.R. 24/09 E S.M.I.. IMPATTI SULLA RETE SENTIERISTICA ESCURSIONISTICA.
OSSERVAZIONE
Secondo quanto previsto dal D.M. 10/9/2010. L.R. 38/98 art. 16. Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili, alla voce :…

***2.1 Elementi per il corretto inserimento paesistico e territoriale ,* si osserva che**
Il progetto in questione si pone in contrasto:
b) *Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto*. **La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio non è idonea ad ospitare l'impianto, in quanto parte della stessa ricade sulla R.E.L. (Rete escursionistica ligure) e compresa nel sistema ALTA VIA DEI MONTI LIGURI, tutelate ai sensi della L.R. 24/09.**
A tal proposito si rimarca quanto la Regione Liguria in precedenti pareri su parchi eolici aveva espresso pareri negativi.

Osservazioni
Nel progetto non sono contenuti specifici studi circa gli impatti su le emergenze (Alta Via, REL, siti napoleonici o altro).

L.R. 16 giugno 2009, n. 24. **Rete di fruizione escursionistica della Liguria**

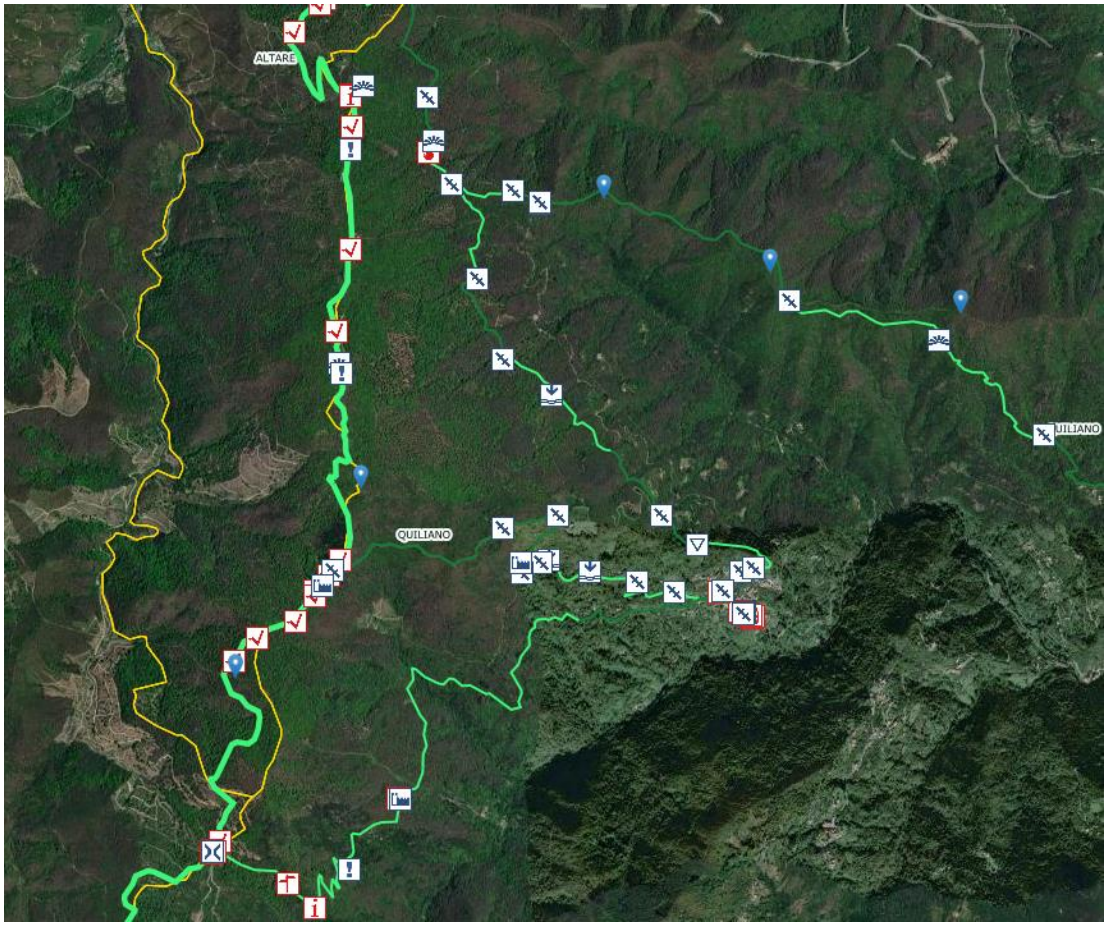
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", di seguito denominata: "REL", istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali*, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.* Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure.
2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.
3. L'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza

nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000.

Art. 5. (Dichiarazione di pubblico interesse)
1.I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

NORME DI COMPORTAMENTO, SANZIONI E VIGILANZA
Art. 11. (Norme generali di comportamento)
1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla REL è vietato:
b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole,
forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;
e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4.

Sia la viabilità di servizio che di cantiere inciderebbe sulle condizioni di fruibilità dell'importante rete escursionistica , per le peculiarità e le finalità sancite dalla LR 24/2009 con sostanziale modifica delle dimensioni dei tracciati ed alterazione dello stato dei luoghi .



https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html

Come rilevabile dalla documentazione fotografica allegata alle presenti osservazioni, parte dei percorsi interni interessati dal progetto risultano essere sentieri – mulattiere o utilizzati per attività selvicolturali con larghezza massima 2, 2.5 metri !!! o risultano assenti !!!.

Manca un raffronto del proposto sistema di viabilità con la sovrapposizione di questo con percorsi MTB, in riferimento alla consistenza di “singola traccia” di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 779/2018.



Conclusioni
Tali effetti di intervento con allargamenti necessari come da progetto lungo la REL- risulterebbero in violazione della normativa vigente !.

PUNTO 24) OSSERVAZIONE SULLA PERICOLOSITA' IDRAULICA RELATIVA ALLA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA

La sottostazione elettrica e il BESS connessi all'impianto tramite l'opera cavidotto ricadono in un'area situata a Sud della località Peirano nel comune di Mallare, collocata tra il Fiume Bormida di Mallare e la SP5. In merito al cavidotto si evidenzia che il tratto che ricade nel comune in esame si sviluppa lungo strade esistenti (strade vicinali e per un breve tratto la SP5).

Tutti gli aerogeneratori sono collegati ad una linea elettrica che al compito di trasportare l'energia prodotta ad una cabina di trasformazione che innalza ulteriormente la tensione a quella della rete di alta tensione.

Il collegamento giungerebbe al punto di consegna ubicato **in Comune di Mallare per uno sviluppo di decine di Km**.

Si osserva come i componenti descritti abbiano ognuno un rendimento inferiore al 100%. Le perdite dovute a questi si stimano mediamente pari al 10%.
Nel caso in questione, vista l'enorme distanza relativa al collegamento elettrico tra la stazione utente e la proposta di realizzazione di uno stallo previsto in Comune di Mallare, si stima che le perdite saranno sicuramente maggiori. I**l cavidotto percorrendo notevoli distanze dall'impianto, per raggiungere la cabina di trasformazione, provocherebbe comunque notevoli perdite in rete.**

Esaminando la relazione geologica e sismica del progetto, si confermano le criticità già rilevate in precedenza inerenti la **pericolosità idraulica dell'AIPO per l'area dell'impianto BESS/Sottostazione ricadente in Comune di Mallare loc. Acque. Parte dell'area di progetto è classificata a pericolosità P1-media e parte a pericolosità P2, elevata. Piccole porzioni dell'area TERNA, ricadono in aree a pericolosità molto elevata.**

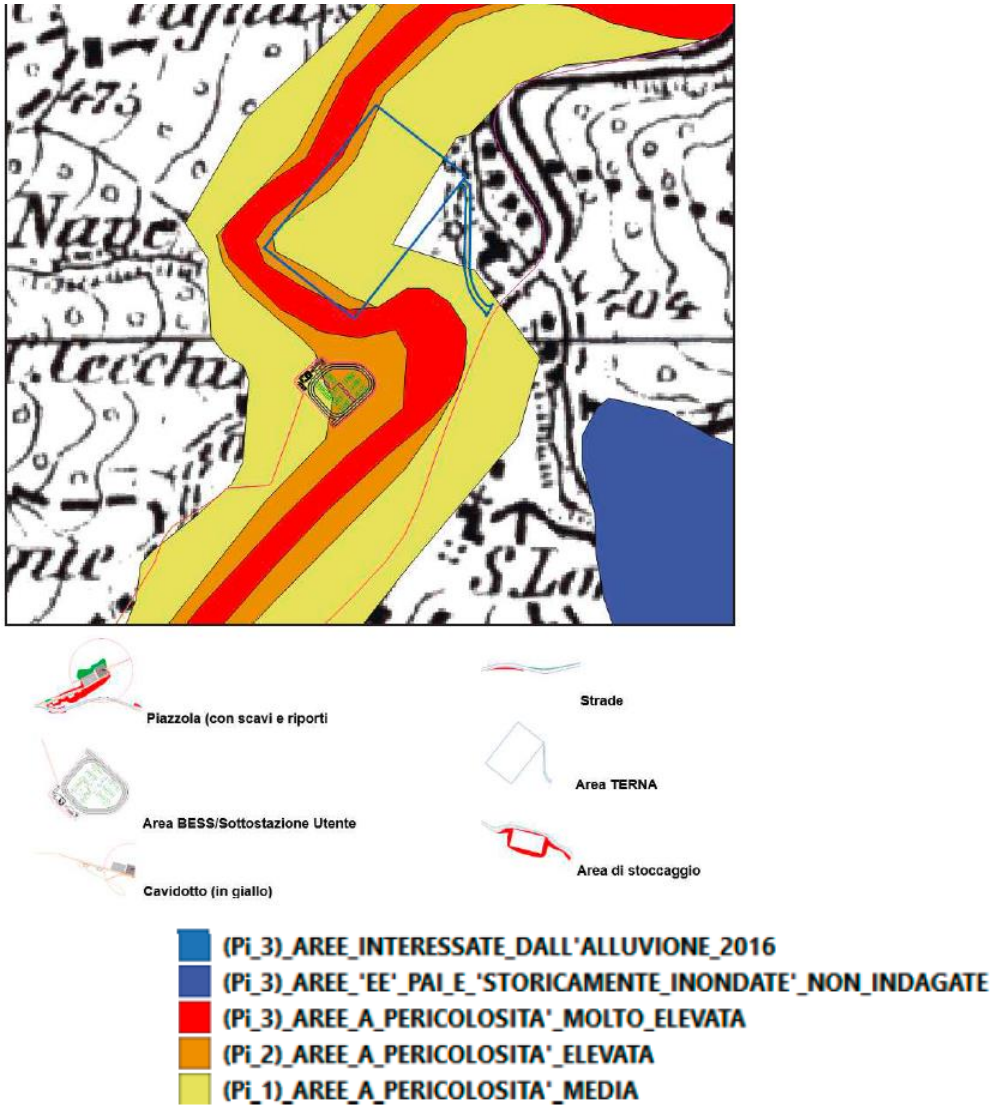


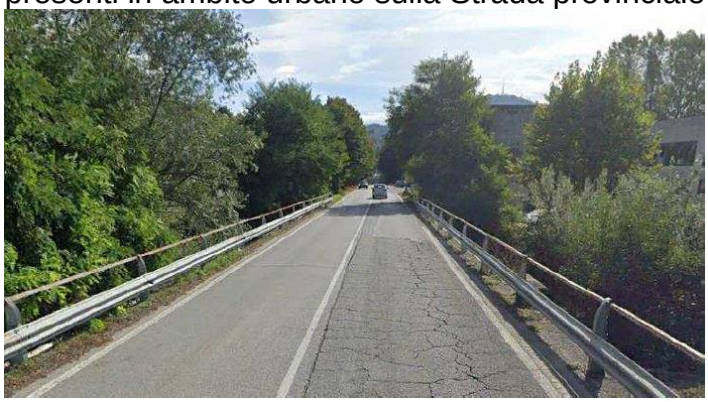
Figura 19: Mappa di pericolosità del PGRA per il bacino del Po. Shapefile in ambiente GIS. Le aree di progetto rientrano in aree a a pericolosità media ed elevata.

Estratto cartografico progettuale del tratto indagato.
Si osservano inoltre possibili violazioni al
Testo del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 241 del 14 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.». (19A07885) :……. *4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da elevata criticita' idraulica, come definite dalle norme tecniche di*

attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo…”.

PUNTO 25) OSSERVAZIONE SULL’ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA’ URBANA ED EXTRAURBANA

Esaminando il REPORT ACCESSIBILITÀ, CONSUMO DI SUOLO ED EFFETTI CUMULO quale documentazione integrativa, si rileva che (da pagina 38 in poi) per poter far transitare i mezzi per il traposto delle pale, si dovrebbe eliminare buona parte dei filari alberati presenti in ambito urbano sulla Strada provinciale che attraversa il centro urbano di Altare:



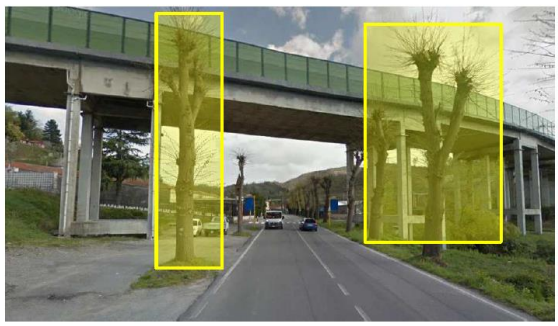






- Rimozione eventuale presenza vegetazione









- Rimozione illuminazione LED e vegetazione;



- Rimozione vegetazione;





Estratti dal progetto



- Rimozione vegetazione;



- Rimozione illuminazione LED e vegetazione;







- Rimozione vegetazione;



vegetazione;





Estratti dal progetto



- Rimozione vegetazione;







Senza poi contare gli adeguamenti stradali ed il taglio di vegetazione che dovranno eseguire lungo i tratti sterrati che conducono all'impianto eolico esistente di Monte burot !.

CONSIDERATO CHE

Il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di <u>mantenimento</u> e tutela espressi nel PTCP regionale.

Il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da FER, sul territorio , contrasta anche con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale e naturalistico-ambientale.

CONCLUSIONI FINALI

Si ritiene di dover evidenziare numerosi elementi di criticità che portano a esprimere parere negativo, <u>per contrasto con indicazioni normative; nel merito, data la comprovata sensibilità del sito e gli impatti sinergici non mitigabili che la realizzazione dell'impianto creerebbe sul territorio.</u>

<u>Si propone come alternativa (opzione zero) una riqualificazione del parco eolico esistente e potenziando in loco gli impianti con aereogeneratori di ultima generazione in sostituzione di quelli esistenti .</u>